

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 2 agosto 2008

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06-85081

REGIONI

SOMMARIO

REGIONE LOMBARDIA

LEGGE REGIONALE 15 ottobre 2007, n. 25.

Interventi regionali in favore della popolazione dei territori montani...... Pag. 3

LEGGE REGIONALE 15 ottobre 2007, n. 26.

Mutamento della denominazione del Comune di Lonato, in provincia di Brescia, in quello di Lonato del Garda. Pag. 6

LEGGE REGIONALE 8 novembre 2007, n. 27.

Criteri generali per la determinazione dei canoni per l'edilizia residenziale pubblica e norme su la valorizzazione e razionalizzazione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica..... Pag. 7

LEGGE REGIONALE 8 novembre 2007, n. 28.

Istituzione dell'Azienda Lombarda per l'edilizia residenziale (ALER) della provincia di Monza e Brianza . Pag. 12

LEGGE REGIONALE 9 novembre 2007, n. 29.

Norme in materia di trasporto aereo, coordinamento aeroportuale e concessione di gestione aeroportuali. . . . Pag. 13

REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE (Provincia di Trento)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
5 luglio 2007, n. 17-97/Leg.

Regolamento per la disciplina delle modalità di esercizio e dei casi di esclusione del diritto di accesso ai documenti amministrativi...... Pag. 15

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 10 luglio
2007, n. 18-98/Leg.

Regolamento per il funzionamento e la composizione del Comitato provinciale di valutazione del sistema educativo nonché per l'individuazione delle forme di raccordo con il sistema nazionale di valutazione (art. 43 della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5)...... Pag. 17

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
16 luglio 2007, n. 19-99/Leg.

Modifica dell'art. 24 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 30 settembre 1994, n. 12-10/Leg. «Regolamento di attuazione della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 concernente "Norme in materia di lavori pubblici di interesse provinciale e per la trasparenza negli appalti"»...... Pag. 18

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 24 agosto
2007, n. 20-100/Leg.

Regolamento per il reclutamento dei dirigenti delle istituzioni scolastiche e formative provinciali (art. 100 della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5)..... Pag. 19

REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE (Provincia di Bolzano)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
10 agosto 2007, n. 44.

Modifica del regolamento per la disciplina della costituzione e del funzionamento della Scuola superiore di sanità..... Pag. 23

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
28 agosto 2007, n. 45.

Modifica del regolamento di esecuzione sull'installazione e conduzione di impianti termici..... Pag. 24

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
7 settembre 2007, n. 48.

Modifiche al decreto del Presidente della Giunta provinciale 25 giugno 1996, n. 21, e successive modifiche, concernente la denominazione e le competenze degli uffici della Provincia autonoma di Bolzano. Pag. 24

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
20 settembre 2007, n. 49.

Regolamento sulla gestione dei documenti amministrativi e sulle procedure di protocollo. Pag. 24

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
20 settembre 2007, n. 50.

Regolamento delle piste ciclabili e degli itinerari ciclopedonali Pag. 27

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
28 settembre 2007, n. 52.

Regolamento di esecuzione alla legge urbanistica provinciale, legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, art. 44-bis comma 3 - impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili Pag. 29

REGIONE SARDEGNA

LEGGE REGIONALE 29 ottobre 2007, n. 11.

Modifica dell'art. 21, comma 18, della legge regionale 29 maggio 2007, n. 2, sull'anticipazione del pagamento dei premi previsti dal Piano di sviluppo rurale per gli anni 2000/2006 Pag. 30

REGIONE LOMBARDIA

LEGGE REGIONALE 15 ottobre 2007, n. 25.

Interventi regionali in favore della popolazione dei territori montani.

(Pubblicata nel 1° suppl. ord. al Bollettino ufficiale della Regione Lombardia n. 42 del 18 ottobre 2007)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Finalità

1. La Regione riconosce nei territori montani una risorsa prioritaria di interesse regionale, si impegna a tutelarne gli aspetti paesaggistici ed i valori identitari, morfologici, culturali ed etici nonché a promuovere lo sviluppo socio-economico delle comunità locali, nel rispetto della complessità degli equilibri ambientali e territoriali.

2. La presente legge, in armonia con la vigente normativa nazionale e comunitaria, persegue le finalità di:

a) favorire la permanenza nei territori montani dei cittadini residenti e contrastare i fenomeni di spopolamento e abbandono dei territori stessi, in particolare nei piccoli comuni, anche attraverso la realizzazione di adeguate infrastrutture e la diffusione di tecnologie telematiche;

b) promuovere e valorizzare le identità delle popolazioni locali nonché le tradizioni economiche, culturali e linguistiche locali;

c) rimuovere gli squilibri economici e sociali esistenti rispetto ai territori non montani e favorire una politica per lo sviluppo attraverso la realizzazione di un «sistema montagna lombardo» al fine di valorizzare le attività produttive insediate ed attrarre nuovi investimenti;

d) garantire l'effettivo esercizio dei diritti e l'agevole accesso ai servizi pubblici essenziali di coloro che risiedono in montagna.

3. Le autonomie locali e funzionali e altri soggetti pubblici e privati, sono individuati, secondo il principio di sussidiarietà, quali attori che con il loro apporto possono contribuire alla tutela, allo sviluppo e alla valorizzazione del territorio montano.

Art. 2.

Azioni per lo sviluppo della montagna

1. Le finalità di cui all'art. 1 sono attuate, in un'ottica di sviluppo sostenibile del territorio montano, attraverso azioni integrate tendenti, in particolare:

a) alla conservazione ambientale e alla difesa del suolo, nonché all'utilizzo ecocompatibile delle risorse montane;

b) alla promozione del settore agricolo-forestale e dei settori artigianale e commerciale e dei mestieri tradizionali, anche attraverso un'adeguata formazione professionale;

c) alla valorizzazione dei beni ambientali e storico-culturali;

d) al miglioramento del sistema della viabilità locale e del trasporto pubblico locale;

e) al sostegno delle forme di collaborazione tra diversi soggetti pubblici e privati, anche in relazione a quanto stabilito dalla legge regionale 2 febbraio 2007, n. 1 (Strumenti di competitività per le imprese e per il territorio della Lombardia);

f) all'incentivazione dell'imprenditoria, in particolare giovanile e femminile;

g) alla realizzazione di sportelli multifunzionali e di nuovi modelli organizzativi;

h) alla diffusione dell'informatizzazione a banda larga e dei servizi ad essa connessi;

i) alla diffusione dell'uso di energie alternative e rinnovabili;

j) allo sviluppo del turismo;

k) alla valorizzazione dei sentieri e dei rifugi alpini;

l) al conseguimento di adeguati livelli di assistenza socio-sanitaria anche attraverso l'attivazione di servizi di telemedicina;

m) alla valorizzazione di lingue parlate locali;

n) alla promozione della ricomposizione fondiaria di montagna a favore, in particolare, dei giovani;

o) allo sviluppo dell'associazionismo dedicato alla montagna e alle sue popolazioni;

p) alla produzione e valorizzazione dei prodotti tipici locali.

2. I piccoli comuni montani beneficiano inoltre delle misure di sostegno previste dalla legge regionale 5 maggio 2004, n. 11 (Misure di sostegno a favore dei piccoli comuni della Lombardia).

3. La Giunta regionale relaziona annualmente alla competente commissione consiliare sugli interventi complessivamente realizzati in aree montane e sui relativi risultati.

Art. 3.

Classificazione del territorio montano

1. La Giunta regionale, sentiti il comitato per la montagna e le comunità montane, classifica il territorio montano in zone che presentano condizioni omogenee di sviluppo socio-economico, sulla base dei seguenti parametri:

a) demografia;

b) livello di benessere;

c) dotazione di servizi e infrastrutture;

d) orientamento turistico;

e) svantaggio morfologico-localizzativo;

f) indice di ruralità territoriale.

2. La classificazione, operata su base comunale in applicazione dei parametri di cui al comma 1, porta all'individuazione delle seguenti zone omogenee:

a) zona «A», corrispondente ai comuni con svantaggio basso;

b) zona «B», corrispondente ai comuni con svantaggio medio;

c) zona «C», corrispondente ai comuni con svantaggio elevato.

3. La classificazione è aggiornata con cadenza quinquennale.

Art. 4.

Fondo regionale per la montagna

1. È istituito il fondo regionale per la montagna per il finanziamento di progetti di sviluppo del territorio montano.

2. I progetti possono essere finanziati nell'ambito di un'autorizzazione pluriennale, in relazione alle previsioni del bilancio regionale.

3. Le risorse del fondo regionale per la montagna sono riservate alle zone omogenee, come individuate ai sensi della legge regionale 2 aprile 2002, n. 6 (Disciplina delle Comunità montane), e sono ripartite secondo i seguenti parametri:

a) il 30% in parti uguali fra tutte le zone omogenee;

b) il 20% in proporzione alla popolazione residente sul territorio montano, quale risulta dai dati ufficiali dell'ISTAT riferiti al 31 dicembre dell'ultimo anno disponibile;

c) il 20% in modo inversamente proporzionale rispetto alla densità demografica montana di ogni comunità montana;

d) il 30% in proporzione alla superficie territoriale montana di ogni zona omogenea.

4. Sono destinatari dei finanziamenti del fondo i soggetti di cui all'art. 1, comma 3, a seguito dell'approvazione di progetti coerenti con le linee di indirizzo contenute nel Documento di programmazione economico-finanziaria regionale (DPEFR).

Art. 5.

Attuazione degli interventi per la montagna

1. Il Programma regionale di sviluppo (PRS) individua, in una sezione appositamente dedicata alla montagna, le linee guida pluriennali degli interventi in favore delle popolazioni e dei territori montani. Con specifico allegato al DPEFR sono definiti gli obiettivi della programmazione regionale in favore dei territori montani, le azioni che rivestono importanza strategica e le modalità di finanziamento degli interventi. Con l'allegato sono definiti, in particolare:

- a) le linee prioritarie di intervento;
- b) gli indirizzi economico-finanziari per la montagna;
- c) le leggi di spesa sulle cui disponibilità è definita una priorità per la montagna e la quota percentuale delle risorse da destinare al finanziamento degli interventi;
- d) eventuali criteri e modalità di assegnazione di premialità, mediante l'utilizzo delle risorse di cui al comma 7, quali quote aggiuntive rispetto alle assegnazioni ordinarie di cui all'art. 4, in relazione alle condizioni di svantaggio nonché alla capacità delle comunità montane di attivazione del partenariato fra soggetti pubblici e privati, di attuazione nei tempi previsti degli interventi finanziati e di reperimento di finanziamenti aggiuntivi.

2. Per l'assegnazione delle risorse del fondo regionale per la montagna, la Giunta regionale, sentito il Comitato per la montagna, definisce con apposito bando, in coerenza con i contenuti dell'allegato al DPEFR, le modalità per la presentazione dei progetti e per la determinazione delle priorità, nonché i tempi per la realizzazione degli interventi.

3. Le comunità montane, conformemente al bando di cui al comma 2, selezionano i progetti presentati dai soggetti di cui all'art. 1, comma 3, privilegiando le seguenti tipologie di intervento:

- a) interventi ricompresi in Programmi integrati di sviluppo locale (PISL) di cui alla legge regionale 14 marzo 2003, n. 2 (Programmazione negoziata regionale);
- b) interventi che prevedono partecipazioni finanziarie;
- c) interventi finalizzati al superamento degli squilibri socio-economici esistenti.

4. I progetti ritenuti prioritari sono approvati dalle comunità montane, previo parere favorevole delle strutture competenti presso le sedi territoriali della Regione, a seguito di istruttoria sulla fattibilità tecnico-economica degli interventi e di verifica di conformità alle indicazioni contenute in bando.

5. Le comunità montane comunicano alla struttura regionale competente l'elenco motivato dei progetti approvati, indicando, in particolare:

- a) i criteri adottati per la formulazione della graduatoria;
- b) i tempi di realizzazione delle opere;
- c) le partecipazioni finanziarie;
- d) il concorso al superamento degli squilibri socio-economici esistenti, tenuto conto della classificazione operata ai sensi dell'art. 3.

6. Con decreto del dirigente della struttura regionale competente è approvato il programma di finanziamento degli interventi, acquisito il parere del nucleo di valutazione di cui all'art. 5 della legge regionale 28 ottobre 1996, n. 31 (Norme concernenti la disciplina del fondo per la realizzazione di progetti infrastrutturali di rilevanza regionale) sulla coerenza delle scelte effettuate dalle comunità montane nella selezione dei progetti rispetto alle priorità indicate nell'allegato al DPEFR.

7. Nel caso di progetti o interventi approvati e non iniziati o non ultimati entro i termini stabiliti, si osservano le disposizioni di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 27 della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione). Tali risorse, unitamente a quelle eventualmente non utilizzate dalle zone omogenee, restano destinate allo scopo di promuovere iniziative ed azioni coordinate a favore del territorio montano.

8. I provvedimenti attuativi della presente legge concernenti misure qualificabili come aiuti di Stato sono adottati nel rispetto della normativa comunitaria in materia.

Art. 6.

Risorse finanziarie per le comunità montane

1. L'art. 7 della legge regionale n. 6/2002 è così sostituito:

«1. Le risorse finanziarie per il funzionamento ed il sostegno dell'attività delle comunità montane sono:

a) la quota di competenza regionale del fondo nazionale per la montagna, di cui all'art. 2 della legge 31 gennaio 1994, n. 97 (Nuove disposizioni per le zone montane), nonché la quota di competenza regionale del fondo nazionale investimenti, di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 (Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell'art. 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421);

b) le risorse per il perseguimento delle finalità di cui agli articoli 1 e 2 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102 (Nuove norme per lo sviluppo della montagna) nonché le risorse statali di cui alla legge 23 marzo 1981, n. 93 (Disposizioni integrative della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, recante nuove norme per lo sviluppo della montagna);

c) le risorse finanziarie di cui all'art. 1, comma 52-bis, lettera b), della legge regionale 5 gennaio 2000, n. 1 (Riordino del sistema delle autonomie locali in Lombardia. Attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59"), destinate all'incattivazione della gestione associata di funzioni.

2. L'adozione degli strumenti di programmazione delle comunità montane o il loro adeguamento è condizione necessaria per beneficiare delle risorse di cui alle lettere a) e b) del comma 1, da assegnare secondo i parametri di cui alla legge regionale recante "interventi regionali in favore della popolazione dei territori montani".

3. Le comunità montane provvedono, entro il 30 giugno di ogni anno, alla rendicontazione dei finanziamenti loro assegnati, mediante relazione sullo stato di avanzamento dei programmi avviati.»

Art. 7.

Comitato per la montagna

1. Il Comitato per la montagna, il cui funzionamento è regolato con deliberazione della Giunta regionale, è l'organo consultivo della Giunta regionale ai fini del coordinamento delle azioni di valorizzazione, promozione e tutela del territorio montano.

2. Il Comitato è costituito con decreto del Presidente della Giunta regionale ed è composto:

- a) dal Presidente della Giunta regionale o assessore o consigliere regionale delegato, che assume le funzioni di presidente del Comitato;
- b) dal presidente della delegazione lombarda dell'Unione nazionale comuni comunità enti montani (UNCME) o suo delegato;
- c) dal presidente dell'Unione regionale delle province della Lombardia (UPL) o suo delegato;
- d) da tre componenti designati dal Consiglio regionale, scelti tra i consiglieri regionali, assicurando la rappresentanza delle minoranze;
- e) da due componenti designati dalla conferenza regionale delle autonomie di cui alla legge regionale n. 1/2000, scelti tra i suoi membri
- f) dal presidente della Federazione nazionale dei consorzi di bacino imbrifero montano (FederBIM) o suo delegato;
- g) dal presidente di Unioncamere regionale o suo delegato;
- h) dal presidente della delegazione regionale del Club alpino italiano (CAI) o suo delegato.

3. Il Comitato, nella prima seduta di insediamento, elegge tra i suoi componenti il vice presidente e il segretario.

4. Sono compiti del Comitato, in particolare:

- a) proporre iniziative in favore del territorio montano per l'applicazione della legislazione comunitaria, statale e regionale;
- b) esprimere un parere sugli interventi per la montagna;
- c) contribuire ad individuare le linee prioritarie di intervento per la montagna;
- d) esprimere un parere sui parametri per la classificazione del territorio montano di cui all'art. 3.

5. Il Comitato per la montagna approva annualmente una relazione sullo stato di attuazione dei progetti e degli interventi finanziati a valere sul fondo regionale per la montagna.

6. Il Comitato assume ogni decisione a maggioranza semplice; in caso di parità di voti, prevale quello del presidente. Alle sedute del Comitato partecipano, senza diritto di voto, gli assessori competenti nelle materie trattate.

7. Il Comitato può avvalersi della collaborazione scientifica e tecnica delle strutture della Regione, nonché attraverso accordi convenzionali, delle aziende e degli enti regionali. Le strutture della Giunta regionale forniscono al Comitato l'apporto logistico e di personale necessario all'espletamento dei suoi compiti.

8. Al presidente del Comitato, ove delegato, al vice presidente e al segretario, se consiglieri regionali, spettano le indennità di funzione previste dall'art. 2 della legge regionale 23 luglio 1996, n. 17 (Trattamento indennitario dei consiglieri della Regione Lombardia) per i corrispondenti incarichi nelle commissioni consiliari permanenti. Spettano altresì a tutti i componenti del Comitato non consiglieri regionali il rimborso per le spese di trasporto e il trattamento di missione nella misura e alle condizioni previste dagli articoli 5 e 6 della legge regionale n. 17/1996.

9. A tutti i componenti del Comitato, ad eccezione dei consiglieri regionali, spetta un gettone per ogni giornata di presenza nella misura stabilita dalla Giunta regionale.

Art. 8.

Attività di ricerca

1. Per la ricerca tecnologica e scientifica su tematiche di interesse per le aree montane, la Giunta regionale può avvalersi dell'Istituto di ricerca per l'economia e l'ecologia applicate alle aree alpine (IREALP), di cui all'art. 14, comma 2, della legge 2 maggio 1990, n. 102 (Disposizioni per la ricostruzione e la rinascita della Valtellina e delle adiacenti zone delle province di Bergamo, Brescia e Como, nonché della provincia di Novara, colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche dei mesi di luglio ed agosto 1987), o della collaborazione di altri istituti di ricerca e centri di eccellenza operanti nel settore.

2. Al fine di acquisire elementi conoscitivi sulle dinamiche socio-economiche, ambientali, territoriali e culturali del territorio montano la Giunta regionale si avvale, anche tramite consultazioni periodiche, della rete di istituzioni pubbliche e private che svolgono attività di studio e di ricerca sulle tematiche relative alla montagna e che, di norma, hanno sede sul territorio regionale lombardo.

Art. 9.

Clausola valutativa

1. La Giunta regionale informa il Consiglio dell'attuazione della legge e dei risultati da essa ottenuti nel realizzare politiche organiche per lo sviluppo dei territori montani e nel promuovere la capacità progettuale di soggetti pubblici e privati locali.

2. Ai fini di cui al comma 1, su iniziativa dell'assessore competente, la Giunta presenta al Consiglio regionale una relazione biennale che fornisca risposte documentate ai seguenti quesiti:

a) in che misura i progetti presentati e quelli approvati, i finanziamenti concessi e gli investimenti attivati si ripartiscono fra gli ambiti di intervento di cui all'art. 2 e fra le zone di svantaggio di cui all'art. 3; in che misura tali progetti hanno beneficiato delle premialità previste dalla presente legge;

b) qual'è l'entità, la tipologia e la ripartizione territoriale per zone di svantaggio dei soggetti che hanno presentato ed attuato i progetti; in che misura e secondo quali modalità essi hanno attivato forme di partenariato e compartecipazione finanziaria, con particolare riferimento ai PISL finanziati con le risorse di cui alla presente legge;

c) quali buone pratiche e quali eventuali criticità sono emerse nel corso dell'attuazione della presente legge, con particolare riferimento all'esercizio dei compiti affidati alle comunità montane, alla trasparenza delle procedure e ai risultati di efficienza raggiunti;

d) in che misura le leggi di spesa individuate dal DPEFR e le risorse comunitarie hanno finanziato interventi nelle zone omogenee.

3. La relazione prevista al comma 2 viene inviata al Consiglio regionale e successivamente resa pubblica unitamente a eventuali documenti del Consiglio stesso. I contenuti della relazione sono presentati in sede di un'apposita Conferenza della Montagna, convocata dalla Presidenza della Giunta regionale d'intesa con il Presidente del Consiglio regionale con la presenza di amministratori, esperti ed associazioni del settore.

Art. 10.

Norme di prima attuazione

1. La disposizione di cui all'art. 5, comma 7, relativa alla possibilità di revoca dei finanziamenti riservati, trova applicazione decorsi due anni dall'entrata in vigore della presente legge.

2. Le risorse già assegnate alle comunità montane ai sensi dell'art. 3, comma 2, della legge regionale 29 giugno 1998, n. 10 (Disposizioni per la valorizzazione, lo sviluppo e la tutela del territorio montano in attuazione della legge n. 97 del 1994) e non utilizzate nei tempi stabiliti sono riassegnate alle stesse zone omogenee che le utilizzano in aggiunta alla quota parte relativa al fondo regionale per la montagna di cui all'art. 4, comma 1.

Art. 11.

Modifiche e abrogazioni

1. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge sono abrogati:

a) la legge regionale 29 giugno 1998, n. 10 (Disposizioni per la valorizzazione, lo sviluppo e la tutela del territorio montano in attuazione della legge n. 97/1994);

b) il comma 4 dell'art. 1 della legge regionale 14 gennaio 2000, n. 2 (Modifiche ed integrazioni a disposizioni legislative inerenti l'assetto istituzionale, gli strumenti finanziari e le procedure organizzative della Regione);

c) il comma 1 dell'art. 2 della legge regionale 2 febbraio 2001, n. 3 (Modifiche ed integrazioni a disposizioni legislative regionali in materia di assetto istituzionale, sviluppo economico, territorio e ambiente e infrastrutture e servizi alla persona, finalizzate all'attuazione del DPEFR ai sensi dell'art. 9-ter della legge regionale n. 34/1978);

d) il comma 4 dell'art. 2 della legge regionale 20 dicembre 2004, n. 36 (Disposizioni legislative per l'attuazione del documento di programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'art. 9-ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 «Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione» - Collegato 2005).

2. Dopo la lettera c) del comma 3 dell'art. 9-bis della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) è aggiunta la seguente:

«c-bis) indirizzi fondamentali per lo sviluppo del territorio montano.»

3. Al secondo periodo del comma 2 dell'art. 2 della legge regionale 5 maggio 2004, n. 11 (Misure di sostegno a favore dei piccoli comuni della Lombardia), le parole: «la classificazione operata ai sensi dell'art. 5 della legge regionale 29 giugno 1998, n. 10 (Disposizioni per la valorizzazione, lo sviluppo e la tutela del territorio montano in attuazione della legge n. 97/1994)» sono sostituite dalle seguenti: «la classificazione operata ai sensi dell'art. 3 della legge regionale recante «Interventi regionali in favore della popolazione dei territori montani»».

Art. 12.

Norma finanziaria

1. È autorizzata una spesa di diciannove milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009 per l'istituzione del fondo regionale per la montagna di cui all'art. 4.

2. Alle spese di cui al comma 1 si provvede con le risorse appositamente stanziare nel 2008 e 2009 all'UPB 6.5.6.3.114 «Territorio montano e piccoli Comuni» dello stato di previsione delle spese del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2007 e bilancio pluriennale 2007-2009 a legislazione vigente e programmatico.

3. Agli oneri derivanti dall'attività del comitato per la montagna, di cui all'art. 7, si provvede per l'esercizio finanziario 2008 e successivi, con le risorse stanziare annualmente all'UPB 7.2.0.1.184 «Spese postali, telefoniche e altre spese generali».

4. Alle spese relative all'attività di ricerca, di cui all'art. 8, si provvede per l'esercizio finanziario 2008 e successivi, con le risorse stanziare annualmente all'UPB 6.5.6.2.293 «Territorio montano e piccoli Comuni».

5. All'autorizzazione delle altre spese derivanti dall'attuazione dei precedenti articoli si provvederà con successivo provvedimento di legge.

La presente legge regionale è pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione*.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Lombardia.

Milano, 15 ottobre 2007

FORMIGONI

Approvata con deliberazione del Consiglio regionale n. VIII/440 del 3 ottobre 2007.

Si riporta il nuovo testo risultante dalle modifiche apportate

Nuovo testo dell'art. 9-bis della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 «Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione».

Art. 9-bis.

Documento di programmazione economico-finanziaria regionale

1. Entro il 30 giugno di ogni anno la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale il documento di programmazione economico-finanziaria regionale.

2. La Giunta regionale invia contestualmente il documento di cui al comma 1 alla Conferenza regionale delle autonomie locali e funzionali che esprime il proprio parere entro e non oltre il 15 luglio.

3. Il documento costituisce l'aggiornamento del programma regionale di sviluppo, contiene le linee programmatiche dell'azione di governo regionale per il periodo compreso nel bilancio pluriennale, necessarie per il conseguimento degli obiettivi di sviluppo contenuti nel programma regionale di sviluppo, e prevede in particolare:

- a) gli indirizzi delle leggi collegate;
- b) gli indirizzi fondamentali della programmazione negoziata;
- c) gli indirizzi a enti e aziende dipendenti, fondazioni e società partecipate;
- c-bis) indirizzi fondamentali per lo sviluppo del territorio montano.

3-bis. Nelle more dell'attuazione del disposto dell'art. 119 della Costituzione, gli indirizzi economico-finanziari collegati alla manovra finanziaria regionale sono contenuti nella relazione di accompagnamento del progetto della legge finanziaria.

3-ter. Lo stato di attuazione del programma regionale di sviluppo è verificato annualmente in sede di approvazione del rapporto di gestione.

4. Il Consiglio regionale delibera sul documento di programmazione economico-finanziaria, entro il 31 luglio di ciascun anno, mediante l'approvazione di una risoluzione ai sensi del proprio regolamento interno.

5. Il documento di programmazione economico-finanziaria regionale e la risoluzione approvata sono pubblicati sul *Bollettino ufficiale della Regione Lombardia*.

6. Se entro il termine stabilito il Consiglio regionale non approva la risoluzione sul documento di programmazione economico-finanziaria regionale, la Giunta regionale, entro il termine previsto dallo Statuto, presenta comunque, contestualmente al progetto di bilancio, il progetto di legge finanziaria e i progetti di legge collegati con rilievo economico finanziario.

Si riporta il nuovo testo risultante dalle modifiche apportate

Nuovo testo dell'art. 2 della legge regionale 5 maggio 2004, n. 11 «Misure di sostegno a favore dei piccoli comuni della Lombardia».

Art. 2.

Ambito di applicazione

1. La presente legge si applica ai piccoli comuni, aventi popolazione residente inferiore o pari a 2.000 abitanti risultante dall'ultimo censimento ufficiale, in cui insistano situazioni di marginalità socio-economica e infrastrutturale, misurata sulla base dei seguenti fattori:

- a) demografia;
- b) livello di benessere;
- c) dotazione di servizi e infrastrutture comunali;
- d) orientamento turistico.

2. L'individuazione dei piccoli comuni e la loro classificazione in zone che presentano simili condizioni di sviluppo socio-economico è effettuata dalla Giunta regionale sulla base di parametri e indicatori di confronto coerenti con i fattori di cui al comma 1 stabiliti dalla Giunta stessa con il parere della competente commissione consiliare. Per i comuni montani, si applica la classificazione operata ai sensi dell'art. 3 della legge regionale recante «Interventi regionali in favore della popolazione dei territori montani» e sono ritenuti piccoli comuni quelli con popolazione inferiore o pari a 2.000 abitanti, classificati con livello di svantaggio medio ed elevato.

3. L'individuazione dei piccoli comuni e la loro classificazione in zone, di cui al comma 2, sono aggiornate con cadenza quinquennale al fine di rilevare le trasformazioni intervenute.

4. Al fine di rimuovere situazioni di particolare disagio e di alta marginalità, la Giunta regionale può stabilire maggiorazioni delle agevolazioni previste dalla presente legge in considerazione della classificazione operata ai sensi del comma 1.

5. La Giunta regionale, nell'atto di determinazione dei contributi regionali per la gestione associata di funzioni e servizi comunali, provvede a raddoppiare i parametri economici per abitante per i piccoli comuni di cui al presente articolo.

07R0769

LEGGE REGIONALE 15 ottobre 2007, n. 26.

Mutamento della denominazione del Comune di Lonato, in provincia di Brescia, in quello di Lonato del Garda.

(Pubblicata nel 1° suppl. ord. al *Bollettino ufficiale della Regione Lombardia* n. 42 del 18 ottobre 2007)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Mutamento della denominazione

1. La denominazione del Comune di Lonato, in provincia di Brescia, è mutata in quella di Lonato del Garda.

La presente legge regionale è pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione*.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Lombardia.

Milano, 15 ottobre 2007

FORMIGONI

Approvata con deliberazione del Consiglio regionale n. VIII/441 del 3 ottobre 2007.

07R0770

LEGGE REGIONALE 8 novembre 2007, n. 27.

Criteria generali per la determinazione dei canoni per l'edilizia residenziale pubblica e norme su la valorizzazione e razionalizzazione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica.

(Pubblicata nel 1° suppl. ord. al Bollettino ufficiale della Regione Lombardia n. 46 del 13 novembre 2007)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I

OGGETTO E AMBITO DI APPLICAZIONE

Art. 1.

 Oggetto

1. La presente legge ha per oggetto:

a) la fissazione dei criteri per la determinazione dei canoni di locazione del patrimonio di Edilizia residenziale pubblica (ERP), nel rispetto del principio di sopportabilità per l'inquilino e di sostenibilità economica del sistema di ERP;

b) la valorizzazione del patrimonio di ERP mediante programmi di razionalizzazione e sviluppo.

Art. 2.

 Ambito di applicazione

1. Sono soggette alle disposizioni della presente legge le unità abitative di ERP, quale servizio d'interesse economico generale, di cui ai commi 2, 3 e 5 dell'art. 1 del regolamento regionale 10 febbraio 2004, n. 1 (Criteri generali per l'assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica), nonché le altre unità non residenziali realizzate nell'ambito degli interventi di ERP.

2. Sono escluse dall'ambito di applicazione della presente legge le unità abitative di cui al comma 4 dell'art. 1 del regolamento regionale n. 1/2004.

TITOLO II

CANONI DI LOCAZIONE

Art. 3.

 Determinazione del canone di locazione sopportabile

1. Il canone è commisurato alle caratteristiche dell'unità abitativa e alla condizione economica del nucleo familiare.

2. Il canone di locazione sopportabile viene determinato come percentuale del valore locativo dell'immobile, definito ai sensi dell'Allegato A. Tale incidenza percentuale è commisurata alla situazione economica (denominata ISEE-ERP) della famiglia assegnataria, descritta nell'Allegato B.

3. Gli indicatori per determinare la situazione economica (ISE-ERP, PSE, ISEE-ERP) sono stabiliti con le modalità di cui all'Allegato 1 del regolamento regionale n. 1/2004. Ai fini dell'applicazione del canone di locazione sopportabile, il limite ISEE-ERP non può essere inferiore al prodotto dell'ISEE-ERP per il PSE, come definiti dall'Allegato 1 del regolamento regionale n. 1/2004.

4. Sono individuate quattro aree di assegnatari:

a) arca della protezione, per i nuclei con ISEE-ERP fino a 9.000 euro. In tale area, fino 8.000 euro ISEE-ERP, rientrano i nuclei familiari con reddito imponibile derivante esclusivamente o prevalentemente da pensione o da lavoro dipendente od assimilato, ivi compresi i redditi percepiti ai sensi della legge 14 febbraio 2003, n. 30 (Delega al Governo in materia di occupazione e mercato del lavoro) e del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 (Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30) o da sussidi erogati da enti pubblici o di assistenza o beneficenza legalmente riconosciuti; l'ammontare di tali redditi non deve comunque essere superiore all'importo di una pensione minima INPS, aumentato dell'importo di una pensione sociale. Nei valori tra 8.001 e 9.000 euro ISEE-ERP rientrano esclusivamente i nuclei familiari, con un ISEE-ERP fino 9.000 euro, con la tipologia di reddito imponibile sopraddetta, il cui ammontare dei redditi è superiore all'importo di una pensione minima INPS, aumentato dell'importo di una pensione sociale. Il reddito derivante da pensione o da lavoro dipendente o assimilato, si considera prevalente se da tale fonte deriva almeno l'80% per cento del reddito compressivo;

b) area dell'accesso, per i nuclei con ISEE-ERP da 9.001 a 14.000 euro;

c) area della permanenza, per i nuclei con ISEE-ERP da 14.001 a 28.000 euro;

c) area della decadenza, per i nuclei con ISEE-ERP superiore a 28.000 euro.

In deroga a quanto su esposto, qualora il nucleo familiare assegnatario abbia ISEE-ERP superiore a 28.000 euro e, al contempo, risulti residente nella stessa unità abitativa da più di trenta anni e sia composto soltanto da persone di età superiore ai sessantacinque anni, il nucleo familiare assegnatario è inserito nell'area della permanenza specificata alla precedente lettera c).

5. Il canone di locazione sopportabile è applicato come segue:

a) I nuclei collocati nell'area della protezione con un ISEE-ERP inferiore a 4.000 euro corrispondono il canone minimo, come definito nell'Allegato B; la misura è ridotta per i nuclei con un solo componente. I nuclei collocati nell'area di protezione con un ISEE-ERP superiore a 4.000 euro e inferiore a 9.000 euro corrispondono un canone in una misura non superiore al 36 per cento del valore locativo dell'unità abitativa come definito nell'Allegato B; la misura è ridotta per i nuclei con un solo componente. Per tutti i nuclei familiari in area di protezione, il canone di locazione non può essere superiore ad una incidenza compresa tra il 14 per cento e il 16 per cento dell'ISE-ERP del nucleo familiare stesso, fatti salvi il canone minimo mensile di venti euro o altri canoni minimi mensili fissati dall'ente proprietario e vigenti al momento di entrata in vigore della presente legge;

b) i nuclei collocati nell'area dell'accesso corrispondono un canone in una misura compresa fra il 43 per cento e il 61 per cento del valore locativo dell'unità abitativa come definito nell'Allegato B; la misura è ridotta per i nuclei con un solo componente. Per i nuclei familiari in area dell'accesso, il canone di locazione non può essere superiore ad una incidenza del 20 per cento dell'ISE-ERP del nucleo familiare stesso, fatto salvo il canone minimo mensile di 70 euro;

c) i nuclei collocati nell'area della permanenza corrispondono un canone in una misura compresa fra il 66 per cento e il 110 per cento del valore locativo dell'unità abitativa, come definito nell'Allegato B; la misura è ridotta per i nuclei con un solo componente. Per i nuclei familiari in area della permanenza, il canone di locazione non può essere superiore ad una incidenza del 22 per cento dell'ISE-ERP del nucleo familiare stesso, fatto salvo il canone minimo mensile di 120 euro;

d) i nuclei collocati nell'area della decadenza corrispondono un canone determinato ai sensi della lettera c), maggiorato di una percentuale fissata dall'ente proprietario in relazione ai valori di mercato; ai fini della determinazione di tale canone non si tiene conto dell'incidenza sull'ISE-ERP del nucleo familiare. Il contratto è stipulato per una durata non superiore a due anni; l'ente proprietario, sentito il comune, ha facoltà di rinnovare il contratto a fronte di motivate difficoltà dell'inquilino a reperire altra unità abitativa.

6. Nel rispetto dei principi di sostenibilità di cui all'art. 5, comma 1, gli enti proprietari applicano percentuali di incidenza inferiori a quelle indicate nell'Allegato B, nel caso in cui i canoni determinati con le modalità del comma 5 siano superiori a quelli di mercato, tenuto conto delle valutazioni dell'Osservatorio Immobiliare dell'Agenzia del Territorio. Nel rispetto dei principi di sostenibilità di cui all'art. 5, comma 1, gli enti proprietari avviano, d'intesa con le rappresentanze degli inquilini, le procedure per modificare il costo convenzionale di cui all'Allegato A fino ad un massimo del 20 per cento in relazione al pregio e/o allo stato di conservazione di immobili o complessi di unità abitative. In assenza dell'intesa si applicano i canoni previsti nella presente legge.

7. Agli appartenenti alle Forze dell'ordine e ai Corpi di cui all'art. 23 del regolamento regionale n. 1/2004 si applica il canone più favorevole tra quello di cui al presente articolo e il canone concordato ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431 (Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo).

8. La Giunta regionale definisce le modalità e i criteri per le verifiche e i controlli, da parte degli enti proprietari in collaborazione con il comune, delle dichiarazioni sostitutive degli assegnatari di unità abitative di ERP, avvalendosi di protocolli di collaborazione con la Guardia di Finanza, di comparazioni con studi di settore e di indicatori riferiti a redditi presunti. Ai fini della determinazione del canone, sono considerati redditi percepiti i risultati degli studi di settore predisposti dal Ministero dell'economia e delle finanze. Il comune, qualora accerti un reddito inattendibile, concorda con l'ente proprietario la segnalazione alla Guardia di Finanza per i controlli di competenza.

9. Gli enti proprietari provvedono alla realizzazione della nuova anagrafe dell'utenza e del patrimonio, ne curano l'aggiornamento almeno biennale e la trasmissione dei dati alla Regione, con le modalità di cui all'art. 4 del regolamento regionale n. 1/2004.

10. Il canone di locazione è adeguato a seguito dell'aggiornamento dell'anagrafe dell'utenza con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello per il quale è stata accertata la variazione dell'ISEE-ERP. Nel caso di peggioramento della situazione economica del nucleo familiare, intervenuta e comunicata tra le due anagrafi, l'ente proprietario deve tenere conto di tale variazione rideterminando un canone provvisorio, i cui effetti decorrono dal mese successivo alla variazione stessa; fino al successivo aggiornamento dell'anagrafe per il relativo conguaglio.

11. L'ente proprietario comunica all'inquilino l'ammontare del canone, le variazioni e le relative motivazioni. L'inquilino può presentare opposizione entro i successivi trenta giorni.

Art. 4.

Spese per i servizi

1. L'assegnatario è tenuto a rimborsare all'ente gestore, nella misura fissata dall'ente medesimo, secondo le modalità stabilite dalla Giunta regionale, le spese relative al servizio di pulizia, all'asporto dei rifiuti solidi, al funzionamento e all'ordinaria manutenzione dell'ascensore, alla fornitura dell'acqua, della energia elettrica, del riscaldamento e del condizionamento dell'aria, allo spurgo delle fognature, dei pozzi neri e delle latrine nonché alla fornitura di altri servizi comuni. Le spese per il servizio di portineria sono a carico dell'assegnatario nella misura del 90 per cento.

2. Nell'ambito della definizione del contratto-tipo di locazione, sentite le rappresentanze dell'utenza, la Giunta definisce le modalità di ripartizione dei costi di manutenzione delle unità abitative di ERP e dei costi amministrativi relativi ai servizi di cui al comma 1.

3. Gli enti proprietari inviano annualmente agli assegnatari il rendiconto delle spese di cui al comma 1 e definiscono le modalità di verifica da parte degli inquilini e delle loro rappresentanze della qualità ed efficacia dei servizi.

4. Negli edifici a proprietà mista, nelle assemblee di condominio si procede ai sensi dell'art. 25, comma 2, del regolamento regionale n. 1/2004.

Art. 5.

Sostenibilità del sistema ERP

1. Le entrate provenienti da canoni di locazione sono destinate a compensare i costi di gestione, di amministrazione, della fiscalità, della mobilità degli inquilini e di manutenzione ordinaria per la buona conservazione del patrimonio. Eventuali introiti superiori ai costi indicati al periodo precedente, al netto della fiscalità e degli oneri finanziari, sono comunque destinati alla manutenzione, al recupero e allo sviluppo del patrimonio di ERP.

2. Per le finalità di cui al comma 1, nonché per assicurare l'adeguatezza del servizio di ERP, la Regione promuove il coordinamento tra le rappresentanze dei comuni e dei soggetti proprietari, anche mediante specifici protocolli d'intesa, per attivare a livello comunale:

a) misure di riduzione od orientamento della fiscalità regionale e comunale;

b) sovvenzioni; finanziamenti pubblici e agevolazioni fiscali per la riqualificazione del patrimonio e la realizzazione di nuovi interventi;

c) i contributi di solidarietà di cui all'art. 7;

d) agevolazioni urbanistiche;

e) gli adempimenti relativi alla procedura di decadenza e all'omogeneità di trattamento degli inquilini di soggetti locatori diversi.

3. La Giunta regionale:

a) determina gli obiettivi dell'ERP mediante gli aggiornamenti annuali del Programma regionale per l'ERP ai sensi dell'art. 3, comma 52 della legge regionale 5 gennaio 2000, n. 1 (Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59»), con particolare riferimento ai parametri di efficacia ed efficienza di cui all'art. 2, comma 3, della legge regionale 10 giugno 1996, n. 13 (Norme per il riordino degli enti di edilizia residenziale pubblica ed istituzione delle Aziende lombarde per l'edilizia residenziale (ALER));

b) verifica l'attuazione delle disposizioni relative alla sostenibilità di cui ai commi 1 e 2;

c) verifica le attività degli enti locali relative alla gestione sociale delle unità abitative e all'omogeneità di trattamento degli inquilini nell'ambito del territorio comunale da parte degli enti del settore e definisce le modalità per la comunicazione delle relative informazioni;

d) definisce le modalità per la comunicazione dei dati necessari per la valutazione dell'efficacia, efficienza ed economicità della gestione nonché della qualità del servizio da parte delle ALER.

4. Al fine di assicurare la buona conservazione del patrimonio, gli enti proprietari, anche in attuazione degli obiettivi regionali di cui al comma 3, redigono, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, il programma di manutenzione del patrimonio. In tale programma gli enti prevedono il complesso di attività e servizi finalizzati a garantire l'utilizzo del bene, il più possibile secondo principi di efficienza energetica, mantenendone il valore patrimoniale e le prestazioni iniziali entro limiti accettabili per tutta la vita utile, ivi compresi gli interventi di manutenzione a guasto, correttiva, preventiva e programmata. Gli enti proprietari devono inoltre prevedere interventi atti a favorire la socialità delle persone, l'abbattimento delle barriere architettoniche, la cura e l'incremento del verde condominiale, promuovendo la partecipazione diretta degli assegnatari e/o associazioni locali. Gli enti proprietari definiscono le modalità di partecipazione degli inquilini e delle loro rappresentanze alla predisposizione del programma di manutenzione.

5. Gli enti proprietari, anche in attuazione degli obiettivi regionali di cui al comma 3, possono concordare con gli inquilini interessati o le rappresentanze delegate una quota aggiuntiva del canone per riqualificare l'unità abitativa, per attività e servizi finalizzati a migliorare l'utilizzo del bene e ad aumentare le condizioni di sicurezza e per adeguare gli immobili ai requisiti previsti dalle norme in tema di compatibilità energetica e di risparmio energetico negli edifici.

6. Gli enti proprietari destinano annualmente una quota derivante dai canoni di locazione per le manutenzioni da utilizzare secondo le esigenze previste dal programma di manutenzione del patrimonio.

Art. 6.

Uso razionale del patrimonio

1. L'ente proprietario ha l'obbligo di adottare ogni iniziativa volta a prevenire il fenomeno delle occupazioni abusive e ad intervenire immediatamente al fine di salvaguardare la legittima destinazione di ogni singola unità abitativa, anche con intese e collaborazioni con le Forze dell'ordine. Fermi restando gli obblighi di denuncia e ogni altra attivazione dell'autorità giudiziaria in sede penale e civile, l'ente proprietario provvede a un costante monitoraggio delle situazioni identificando gli occupanti. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, gli enti proprietari predispongono un piano per la sicurezza relativo alle unità abitative occupate abusivamente. Il piano prevede:

- a) le misure di prevenzione da adottare;
- b) le risorse disponibili;
- c) le modalità, concordate con l'autorità che dispone dell'uso della forza pubblica, per assicurare la progressiva liberazione delle unità abitative;
- d) le modalità per assicurare il pieno ed efficace utilizzo delle unità abitative temporaneamente non assegnate, provvedendo tra l'altro alla loro riattivazione ed assegnazione;
- e) le azioni previste in collaborazione con i servizi sociali del comune.

Il piano costituisce allegato al bilancio aziendale. Le inadempienze degli enti proprietari per l'attuazione delle misure di propria competenza di cui al presente comma, costituiscono elementi di valutazione per l'accesso ai successivi finanziamenti.

2. I nuclei familiari che occupano un'unità abitativa in sottoutilizzo e rifiutano la proposta di mobilità verso unità abitative, localizzate in prossimità, di dimensioni adeguate ai sensi dell'art. 13, comma 9, del regolamento regionale n. 1/2004 ed il relativo rimborso delle spese di trasloco e di rinnovo dei contratti d'utenza, corrispondono un canone pari a quello di cui all'art. 3, comma 5, lettera d); la maggiorazione del canone non deve comunque essere inferiore a cento euro al mese. qualora il nucleo familiare sia composto solo da persone con età superiore a sessantacinque anni, si applica la maggiorazione di cinquanta euro al mese del canone come determinato a norma dell'art. 3; per i nuclei familiari composti solo da persone con età superiore a sessantacinque anni, collocati nell'area di protezione, si applica la maggiorazione di 20 euro al mese del canone come determinato a norma dell'art. 3.

3. Nell'ipotesi di piani di mobilità predisposti per interventi manutentivi o di valorizzazione, nel caso in cui l'assegnatario rifiuti due proposte di mobilità verso unità abitative, localizzate in prossimità, di dimensioni e caratteristiche analoghe, l'ente proprietario avvia la procedura di mobilità forzata, coinvolgendo i servizi sociali del comune ed assicurando all'inquilino il rimborso delle spese di trasloco e di rinnovo dei contratti d'utenza e gli eventuali interventi di manutenzione necessari.

4. A coloro che non forniscono le informazioni richieste al fine di calcolare o aggiornare il canone, si applica, previa diffida e verifica dell'avvenuta conoscenza, il canone di cui all'art. 3, comma 5, lettera d). Nel caso in cui, anche dopo la scadenza del termine indicato nella richiesta vengano fornite le informazioni e le eventuali documentazioni, a tali soggetti è applicato il canone relativo all'area di appartenenza ai sensi dell'art. 3, restando a carico dell'inquilino le spese amministrative, le eventuali spese legali scaturite dagli omessi adempimenti nonché gli interessi di legge.

5. In caso di morosità, l'ente proprietario, previa messa in mora, persegue l'assegnatario moroso ai sensi delle disposizioni del codice civile, del codice di procedura civile, delle leggi in materia di locazione o dell'art. 32 del regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165 (Testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica). Nel corso dell'anno è ammesso il pagamento delle somme arretrate, senza oneri aggiuntivi, per una sola volta e a condizioni che il pagamento stesso sia effettuato entro trenta giorni dalla messa in mora; gli enti proprietari sentite le rappresentanze degli inquilini, possono definire accordi per il recupero delle morosità.

6. Su richiesta dell'assegnatario, o di un suo rappresentante munito di mandato scritto, valutate le condizioni di difficoltà, l'ente proprietario può concedere dilazioni o rateizzazioni per pagamento del canone e delle spese per i servizi.

7. I contratti disciplinano in maniera autonoma e distinta la locazione delle autorimesse, dei posti auto e delle unità non residenziali, applicano i prezzi di mercato. La presente disposizione si applica anche ai contratti già in essere, ai sensi dell'art. 1339 del codice civile. L'ente proprietario può stipulare contratti a canoni particolari nel caso di enti o associazioni senza fini di lucro per lo svolgimento di attività sociali per gli inquilini e di artigiani e commercianti per la realizzazione di servizi agli inquilini.

8. L'ente proprietario, d'intesa con il comune, può utilizzare il proprio patrimonio non destinato all'ERP per far fronte allo stato di necessità, accertato dall'autorità giudiziaria o dai servizi sociali del comune, di nuclei familiari in possesso dei requisiti economico patrimoniali di cui all'art. 8 del regolamento regionale n. 1/2004. A tali nuclei si applica un canone determinato secondo le disposizioni degli articoli 1571 e seguenti del codice civile.

9. Tutti gli interventi di sviluppo, volti alla realizzazione di nuovi edifici e di valorizzazione e riqualificazione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica esistente di cui alla presente legge, devono essere effettuati nel rispetto della normativa vigente in materia di risparmio energetico degli edifici e della deliberazione della Giunta regionale 26 giugno 2007, n. 5018, e della normativa in materia di barriere architettoniche.

10. I nuovi interventi di ERP devono rispecchiare soluzioni tipologiche e morfologiche di qualità favorendo la socialità delle persone. La scala di intervento deve essere proporzionata e compatibile al contesto evitando, ove possibile, la eccessiva concentrazione di unità abitative e garantendo una presenza adeguata di verde condominiale.

Art. 7.

Contributi di solidarietà

1. I comuni, nell'ambito delle proprie competenze in materia di politica sociale, e le ALER sostengono, secondo i principi di cui al presente articolo, gli assegnatari che non sono in grado di far fronte al pagamento del canone di locazione e dei servizi prestati dall'ente proprietario.

2. Per le finalità di cui al comma 1 è istituita, senza oneri, una specifica Commissione, di cui fanno parte i rappresentanti del comune, tra i quali il Presidente, e dell'ente proprietario interessato; è garantita la presenza di due rappresentanti degli assegnatari.

3. Nell'ambito dei principi di cui al presente articolo, comuni ed enti proprietari definiscono le modalità di funzionamento della Commissione e concordano ulteriori modalità organizzative per:

- a) assicurare efficacia e efficienza all'attività della Commissione;
- b) definire un quadro organico di azioni a livello territoriale per le finalità di cui all'art. 5, comma 2.

4. Gli assegnatari che si trovino nelle condizioni di cui al comma 1, presentano la richiesta del contributo di solidarietà all'ente proprietario ed al comune di residenza.

5. A seguito della richiesta, e comunque almeno con cadenza trimestrale, il comune e l'ALER convocano congiuntamente la Commissione di cui al comma 2, per ciascun ente proprietario di patrimonio ERP, per la individuazione dei contributi da erogare. La Commissione determina gli interventi economici da effettuare in base alle risorse congiuntamente conferite dal comune e dall'ente proprietario. A tal fine gli enti proprietari presentano alla Commissione il rendiconto delle spese relative ai servizi effettivamente prestati.

6. Gli interventi di cui al comma 3 si provvede:

a) con le risorse dell'ente proprietario derivate dalla locazione di immobili per uso diverso da quello di patrimonio ERP quali negozi, autorimesse e laboratori, al netto delle quote di amministrazione e manutenzione nonché degli oneri fiscali;

b) con le risorse del comune sulla base della verifica dei casi di bisogno, tenendo conto degli interventi attuati nell'ambito delle politiche sociali comunali ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali).

7. Comuni ed enti proprietari possono concordare misure strutturali di sostegno per particolari situazioni di disagio accertato dai servizi sociali del comune.

Art. 8.

Determinazione del canone moderato

1. Nelle ipotesi di cui all'art. 3, comma 51-bis, della legge regionale n. 1/2000, il canone è determinato nel piano economico-finanziario presentato dal soggetto attuatore, in funzione dell'unità abitativa e in misura tale da coprire, congiuntamente al contributo pubblico, gli oneri di realizzazione, recupero o acquisizione, nonché i costi di gestione delle unità abitative.

2. Il valore annuo del canone moderato, comunque inferiore a quello di mercato ed articolato in funzione dei costi di realizzazione, non può essere superiore al 5 per cento del costo di realizzazione al metro quadrato per la superficie dell'abitazione, come definita dalla Giunta regionale. Il costo di realizzazione è dato dal costo dell'intervento edilizio, riconosciuto sulla base dei costi standard definiti dalla Giunta regionale, sommato al costo dell'area o al costo di acquisto dell'immobile. La Giunta regionale può individuare, in riferimento all'articolazione territoriale dei valori di mercato, i limiti massimi di oscillazione dei valori del canone moderato da applicare.

3. La durata del contratto relativo alla locazione dell'unità abitativa a canone moderato non può essere inferiore a quattro anni, decorsi i quali i contratti possono essere rinnovati per un periodo di quattro anni. L'importo del canone è adeguato annualmente nella misura del 75 per cento dell'aumento ISTAT dei prezzi generali al consumo. Resta ferma la disciplina delle unità abitative a canone moderato già realizzate al momento dell'entrata in vigore della presente legge.

4. Possono accedere agli alloggi a canone moderato i nuclei familiari con ISEE-ERP, determinato a norma dell'Allegato 1 del regolamento regionale n. 1/2004, non superiore a 23.000 euro.

TITOLO III

VALORIZZAZIONE E RAZIONALIZZAZIONE
DEL PATRIMONIO

Art. 9.

Vendita del patrimonio

1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 11-bis della legge regionale 20 aprile 1985, n. 31 (Cessione in proprietà di alloggi degli I.A.C.P. costruiti senza il contributo o il concorso dello Stato) per la vendita di unità abitative libere da inquilini, gli enti proprietari possono procedere alla vendita di unità abitative esclusivamente per esigenze di razionalizzazione ed economicità della gestione del patrimonio, nella misura massima del 20 per cento delle unità abitative esistenti al momento dell'entrata in vigore della presente legge. Nel computo della percentuale sono comprese le unità abitative alienate ai sensi dell'art. 11-bis della legge regionale n. 31/1985.

2. I proventi sono destinati allo sviluppo, alla valorizzazione e alla riqualificazione del patrimonio ERP, con priorità per il recupero delle unità abitative non assegnabili al fine di prevenire il fenomeno delle occupazioni abusive, anche per interventi sugli impianti volti alla messa in sicurezza degli inquilini, per interventi volti all'abbattimento delle barriere architettoniche e alla realizzazione di recinzioni per garantire la sicurezza degli inquilini. I comuni che accertano l'assenza di fabbisogno ERP destinano i proventi alla realizzazione di servizi, ai sensi dell'art. 9 della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio). A tali comuni non si applica il limite di cui al comma 1. Le norme del presente comma si applicano anche alle vendite di cui alla legge regionale n. 31/1985.

3. Per le finalità di cui al comma 1, i comuni, anche in forma associata, e le ALER predispongono un programma per la valorizzazione e la razionalizzazione del patrimonio di ERP, anche congiuntamente al piano di cui all'art. 11-bis della legge regionale n. 31/1985. Tale programma ha ad oggetto le unità abitative collocate in condominio con proprietari privati, interi edifici i cui inquilini hanno preliminarmente espresso, in prevalenza, interesse all'acquisto ed interi edifici la cui vendita risponde ad esigenze di razionalizzazione ed economicità della gestione dell'edificio stesso.

4. Il programma di cui al comma 3 è elaborato nel rispetto delle presenti disposizioni, della programmazione regionale e delle modalità indicate, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, dalla Giunta regionale; il programma è approvato dalla Giunta regionale ed ha la durata di cinque anni.

5. I comuni e le ALER determinano il valore di mercato delle unità abitative mediante apposita perizia redatta dal soggetto proprietario, in coerenza con le valutazioni dell'osservatorio immobiliare dell'agenzia del territorio. L'importo così determinato viene abbattuto del 20 per cento al fine di individuare il valore dell'immobile occupato.

6. Il proprietario comunica la proposta di vendita all'assegnatario ad un prezzo inferiore del 20 per cento del valore determinato ai sensi del comma 5. Anche ai fini di ridurre i contenziosi, nel caso in cui l'assegnatario sia un soggetto che, in forza delle procedure avviate ai sensi della legge 24 dicembre 1993, n. 560 (Norme in materia di alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica), sia stato destinatario di un invito a proporre offerta d'acquisto, ed abbia aderito a tale invito versando la somma richiesta quali oneri per la procedura amministrativa, la proposta di vendita è comunicata ad un prezzo inferiore del 30 per cento del valore determinato ai sensi del comma 5, a condizione che non vi sia una lite o, se avviata, si rinunci alla causa entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. L'ente proprietario può prevedere dilazioni nel pagamento del prezzo, anche per il corrispettivo dell'usufrutto previsto al comma 8, lettera b).

7. Hanno titolo all'acquisto degli alloggi nel piano di vendita gli assegnatari o i loro familiari conviventi, i quali non siano in mora con il pagamento dei canoni e delle spese all'atto della presentazione della domanda di acquisto. In caso di acquisto da parte dei familiari conviventi è fatto salvo il diritto di abitazione in favore dell'assegnatario.

8. L'assegnatario che non accetti, entro sei mesi, la proposta di vendita ha diritto:

a) alla assegnazione di altra unità abitativa in mobilità nel medesimo quartiere, considerata idonea e con superficie conforme allo standard previsto dall'art. 13, comma 9 del regolamento regionale n. 1/2004 e in normale stato di manutenzione e conservazione ai sensi delle disposizioni per la determinazione del canone. A tal fine l'ente proprietario può agevolare la mobilità mediante rimborso delle spese di trasloco e di rinnovo dei contratti d'utenza;

b) alla costituzione dell'usufrutto sull'unità abitativa per gli assegnatari ultra sessantacinquenni. Il corrispettivo dell'usufrutto è determinato sulla base del valore dell'immobile occupato e deve essere corrisposto all'atto del rogito. Nel caso in cui la nuda proprietà non venga acquistata dai parenti entro il secondo grado, può essere venduta all'asta.

9. L'ente proprietario favorisce le procedure di mobilità consensuale tra l'assegnatario non interessato all'acquisto e altro assegnatario di unità abitativa di ERP interessato all'acquisto dell'unità abitativa posta in vendita.

10. Nel caso in cui l'assegnatario rifiuti due proposte di mobilità verso unità abitative di dimensioni e caratteristiche idonee alla composizione del nucleo familiare, preferibilmente in prossimità, e non abbia rilasciato l'unità abitativa, l'ente proprietario avvia la procedura di mobilità forzata, coinvolgendo i servizi sociali del comune ed assicurando all'inquilino il rimborso delle spese di trasloco e di rinnovo dei contratti d'utenza.

11. L'ente proprietario assicura l'alienazione di tutte le unità abitative dell'immobile, entro cinque anni dall'approvazione del piano di valorizzazione. Alle vendite delle unità abitative che si liberano a seguito delle procedure di cui ai commi 8, lettera a), e 10 si procede con le seguenti modalità:

a) l'alloggio viene offerto ad altri assegnatari di unità abitative ERP, e a nuclei familiari in area della decadenza, mediante bando pubblico ad un prezzo pari a quello di cui al comma 5 con priorità a coloro che abitano nello stesso quartiere;

b) nel caso di mancata alienazione in seguito alla procedura di cui alla lettera a), l'ente proprietario emana un bando in favore di nuclei familiari soggetti a provvedimenti di sfratto da unità abitative diverse da ERP, giovani coppie come definite all'art. 3 della legge regionale 6 dicembre 1999, n. 23 (Politiche regionali per la famiglia) e nuclei familiari con almeno tre figli, con un ISEE-ERP non superiore a 35.000 euro, ad un prezzo pari a quello di cui al comma 5;

c) nel caso di mancata alienazione in seguito alle procedure di cui alle lettere a) e b), si procede con asta pubblica, ponendo a base d'asta il valore di mercato dell'unità abitativa libera.

12. Le unità abitative vendute ai sensi del presente articolo non sono soggette a limiti e restrizioni per le successive vendite nel caso di acquisto a prezzo di mercato. Nei casi di cui ai commi 6, 9 e 11, lettere a) e b), l'unità abitativa non può essere rivenduta prima che siano decorsi dieci anni dalla data di registrazione del contratto di acquisto, salvo il decesso dell'acquirente. In tutti i contratti di vendita di unità abitative ai sensi del presente articolo, deve essere inserito, a pena di nullità, l'esercizio del diritto di prelazione a favore dell'ente alienante.

13. I divieti di cessione previsti per gli acquirenti di unità abitative ERP non operano per le alienazioni di quota tra soggetti che hanno acquistato congiuntamente l'immobile ERP, a condizione che il soggetto acquirente continui ad abitare o comunque abiti l'immobile, è non alieni a sua volta, per il residuo periodo di durata del vincolo.

14. L'ente proprietario comunica annualmente alla Giunta regionale il numero delle unità abitative alienate, l'ammontare dei proventi percepiti ed il relativo utilizzo.

15. Anche al fine di garantire la sicurezza degli immobili e per contrastare il fenomeno delle occupazioni abusive, gli enti proprietari assicurano il pieno utilizzo delle autorimesse, dei posti auto e delle unità non residenziali. Nel programma di cui al comma 3, gli enti proprietari favoriscono l'alienazione delle autorimesse e dei posti auto ai residenti nell'immobile oggetto del programma. Il prezzo di vendita è fissato dall'ente proprietario tenendo conto dello stato di conservazione dell'immobile.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 10.

Aggiornamenti

1. La Giunta regionale, con propria deliberazione, sentita la commissione consiliare competente, anche con le modalità di cui all'art. 11, comma 5, aggiorna periodicamente o a seguito di modifiche delle condizioni socio-economiche ed abitative intervenute nella Regione Lombardia:

- l'incidenza percentuale di cui all'Allegato B;
- le maggiorazioni di cui all'art. 6, comma 2;
- i limiti di accesso al canone moderato di cui all'art. 8;
- il costo convenzionale di cui all'Allegato A per le unità abitative realizzate dopo il 2010, in coerenza con la variazione accertata dall'ISTAT dell'indice dei prezzi delle costruzioni;
- la percentuale di cui all'art. 9, comma 1.

2. La Giunta regionale con propria deliberazione definisce:

- le modalità e i criteri per le verifiche e i controlli di cui al comma 8 dell'art. 3;
- il contratto tipo di cui al comma 2 dell'art. 4;
- le modalità di verifica della sostenibilità e di comunicazione alla Regione dei dati di cui al comma 3 dell'art. 5.

3. L'importo del canone è adeguato annualmente nella misura del 75 per cento dell'aumento ISTAT dei prezzi generali al consumo.

Art. 11.

Norme transitorie

1. La determinazione dei canoni ai sensi della presente legge per quanti sono assegnatari al momento della sua entrata in vigore produce effetti a decorrere dal 1° gennaio 2008.

2. Entro la stessa data del 1° gennaio 2008 gli enti proprietari aggiornano:

- l'anagrafe dell'utenza secondo l'ISEE-ERP di cui all'art. 3, comma 3;
- l'anagrafe del patrimonio al fine di verificare le valutazioni relative allo stato di conservazione dell'immobile di cui all'Allegato A.

3. In attuazione degli obiettivi di cui all'art. 5, comma 1, in fase di prima applicazione e fino al 31 dicembre 2010:

a) al fine di garantire un progressivo adeguamento alle nuove modalità di determinazione del canone di locazione di cui all'art. 3:

1) l'aumento medio dei canoni derivante dall'applicazione della presente legge non può essere superiore a:

- 23 per cento per i nuclei familiari collocati, in area di protezione fatto salvo il canone minimo di cui al comma 5 dell'articolo 3;
- 28 per cento per i nuclei familiari collocati in area dell'accesso;
- 37 per cento per i nuclei familiari collocati in area della permanenza.

Nel caso l'aumento medio, derivante dall'applicazione della presente legge, sia superiore, gli enti proprietari provvedono a ridurre proporzionalmente i canoni, fino a concorrenza delle percentuali d'incremento medio sopra indicate;

2) per i nuclei familiari già assegnatari al momento di entrata in vigore della presente legge, qualora l'eventuale variazione del canone sia superiore al 50 per cento del canone determinato alla medesima data sulla base della normativa vigente, la percentuale di aumento eccedente il 50 per cento è graduata in tre anni a partire dall'entrata in vigore della presente legge; non si procede a graduazione nel caso l'aumento ulteriore sia inferiore a 10 euro al mese. Ai fini dell'applicazione delle presenti disposizioni, non vengono presi in considerazione gli aumenti dei canoni dovuti a ragioni diverse dalle nuove modalità di calcolo, quali l'aumento del reddito del nucleo familiare, la mobilità verso alloggio di maggiori dimensioni o con caratteristiche che comunque comportano aumento del canone. Per i nuclei familiari collocati in area di protezione l'ente proprietario può graduare l'aumento anche su più anni in funzione della situazione economica della famiglia assegnataria;

b) al fine di assicurare la buona conservazione del patrimonio esistente gli enti proprietari destinano le maggiori risorse derivanti dall'applicazione della presente legge alla manutenzione del patrimonio, secondo le priorità individuate nel programma di manutenzione di cui al comma 4 dell'art. 5;

c) al fine di avviare processi di razionalizzazione ed economicità del sistema di ERP, le ALER sono tenute a non superare, per la gestione del patrimonio ERP, le percentuali di costo per spese generali e di amministrazione di cui alle righe 7 e 16 del prospetto 4 del bilancio di esercizio 2005;

d) per gli assegnatari collocati nell'area della protezione, gli enti proprietari e i comuni interessati, possono concordare con i rappresentanti degli inquilini modalità di sostegno al pagamento delle spese a rimborso relative agli oneri per la fornitura del servizio calore.

4. Per coloro che sono destinatari di provvedimento di assegnazione dopo l'entrata in vigore della presente legge, le norme sulla determinazione del canone sono immediatamente applicate.

5. Entro il 31 dicembre 2008, l'Osservatorio regionale della condizione abitativa, di cui alla legge regionale n. 1/2000, allargato ai rappresentanti degli enti proprietari, dei lavoratori e degli inquilini, verifica gli impatti della presente legge ed elabora proposte da sottoporre alla Giunta regionale, con particolare riguardo alle previsioni di cui all'art. 3, comma 5, e all'art. 10.

6. Le modalità di calcolo dei canoni previste dalla presente legge si applicano, con la decorrenza di cui al comma 1, anche agli alloggi di cui alla legge regionale 19 aprile 1986, n. 10 (Determinazione dei canoni di locazione per gli alloggi acquisiti o realizzati ai sensi degli art. 7 e 8 del decreto legislativo 15 dicembre 1979, n. 629 convertito in legge 15 febbraio 1980, n. 25 e dell'art. 2, primo comma, del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9 convertito in legge 25 marzo 1982, n. 94).

Art. 12.

Abrogazioni

1. A decorrere dalla data di efficacia della nuova disciplina di determinazione dei canoni, di cui al comma 1 dell'art. 11, sono abrogati:

- gli articoli 26, 27, 28, 29 e 30 della legge regionale 5 dicembre 1983, n. 91 (Disciplina dell'assegnazione della gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica);

b) le lettere m), n) e o) dell'articolo unico della legge regionale 5 dicembre 1983, n. 92 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale n. 91 «Disciplina dell'assegnazione e della gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica»);

c) gli articoli 27, 28, 29, 30 e 31 della legge regionale 4 maggio 1990, n. 28 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 5 dicembre 1983, n. 91 e successive modificazioni e integrazioni concernenti «Disciplina dell'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica»).

La presente legge regionale è pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Lombardia.

Milano, 8 novembre 2007

FORMIGONI

Approvata con deliberazione del consiglio regionale n. VIII/454 del 30 ottobre 2007.

(Omissis)

08R0031

LEGGE REGIONALE 8 novembre 2007, n. 28.

Istituzione dell'Azienda Lombarda per l'edilizia residenziale (ALER) della provincia di Monza e Brianza.

(Pubblicata nel 1° suppl. ordinario al *Bollettino ufficiale della Regione Lombardia* n. 46 del 13 novembre 2007)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Istituzione

1. È istituita l'Azienda Lombarda per l'edilizia residenziale (ALER) della provincia di Monza e della Brianza (d'ora innanzi: ALER di Monza e Brianza).

2. All'ALER di Monza e Brianza, a cui si applicano le disposizioni previste dalla legge regionale 10 giugno 1996, n. 13 (Norme per il riordino degli enti di edilizia residenziale pubblica ed istituzione delle aziende lombarde per l'edilizia residenziale (ALER)), sono attribuite le competenze sul patrimonio di edilizia residenziale pubblica nei comuni indicati nell'art. 1 della legge 11 giugno 2004, n. 146 (Istituzione della Provincia di Monza e della Brianza) e di ogni altro comune che successivamente farà parte della medesima provincia.

Art. 2.

Patrimonio

1. All'ALER di Monza e Brianza, dalla data di nomina del Commissario di cui all'art. 7, sono trasferiti i beni immobili i proprietà dell'ALER di Milano ubicati nei comuni della Provincia di Monza e della Brianza e i beni mobili così come individuati ai sensi dell'art. 3, comma 2.

2. L'ALER di Monza e Brianza, dalla medesima data di cui al comma 1, subentra nella titolarità di tutti i rapporti giuridici inerenti ai beni immobili, anche in costruzione, e ai beni mobili.

Art. 3.

Beni immobili e mobili

1. Entro sessanta giorni dalla nomina del Commissario di cui all'art. 7, l'ALER di Milano trasmette all'ALER di Monza e Brianza l'inventario del patrimonio immobiliare con i documenti relativi ad ogni singola unità immobiliare esistenti presso l'ALER di provenienza.

2. Entro lo stesso termine, l'ALER di Milano trasmette all'ALER di Monza e Brianza l'inventario di tutti i beni mobili, attrezzature ed apparecchiature presenti presso gli uffici decentrati dell'ALER di Milano nella Provincia di Monza e della Brianza.

3. Entro i successivi novanta giorni, il Commissario di cui all'art. 7 trasmette gli elenchi degli immobili trasferiti ai conservatori dei registri immobiliari ed ai direttori degli uffici tecnico-erariali competenti per territorio per l'esecuzione delle trascrizioni e delle variazioni necessarie.

Art. 4.

Documentazione contabile e tecnica

1. Entro novanta giorni dalla nomina del Commissario, l'ALER di Milano trasmette all'ALER di Monza e Brianza la situazione contabile di ogni immobile di cui all'art. 2, nonché la situazione aggiornata della gestione speciale ai sensi dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1036 (Norme per la riorganizzazione delle amministrazioni e degli enti pubblici operanti nel settore della edilizia residenziale pubblica) e la situazione della gestione dei fondi ai sensi dell'art. 25 della legge 8 agosto 1977, n. 513 (Testo unico e disposizioni generali sull'edilizia popolare ed economica. Provvedimenti urgenti per l'accelerazione dei programmi in corso, finanziamento di un programma straordinario e canone minimo dell'edilizia residenziale pubblica).

2. L'ALER di Milano, entro il medesimo termine di cui al comma 1, trasmette altresì la documentazione relativa allo stato di attuazione dei programmi di manutenzione straordinaria relativa agli immobili trasferiti all'ALER di Monza e Brianza.

Art. 5.

Personale

1. Il Consiglio di amministrazione, entro dodici mesi dalla sua costituzione, approva la pianta organica.

2. Alla copertura della pianta organica si provvede con il personale già operante presso gli uffici dell'ALER di Milano decentrati nella Provincia di Monza e della Brianza, nonché con altro personale alle dipendenze dell'ALER di Milano o tramite mobilità.

Art. 6.

Programmi di intervento e convenzioni per la gestione

1. L'ALER di Monza e Brianza subentra all'ALER di Milano nei rapporti che intercorrono tra i comuni della Provincia di Monza e della Brianza e l'ALER di Milano, aventi ad oggetto l'attuazione di programmi di intervento di edilizia residenziale pubblica nonché attività di gestione di alloggi ERP nei tempi e modi previsti con apposita convenzione.

Art. 7.

Disposizioni di prima applicazione

1. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, nomina un Commissario che svolge le funzioni di cui agli articoli 2, 3, 4 e del presente articolo.

2. Il commissario di cui al comma 1 assume:

- a) le determinazioni necessarie per la partecipazione dell'ALER di Monza e Brianza ai programmi di edilizia residenziale pubblica;
- b) adotta il rendiconto della gestione commissariale;
- c) ogni altro atto di ordinaria amministrazione.

3. Il Commissario non può assumere alcuno degli atti di cui art. 9, comma 2, della legge regionale n. 13/1996.

4. A conclusione dell'incarico, il Commissario adotta la relazione finale dell'attività svolta e il rendiconto della gestione e li invia alla Giunta regionale. La Giunta regionale, con propria deliberazione, verifica l'attività del commissario e conferma i beni, il personale e i rapporti attivi e passivi in relazione al nuovo ambito territoriale di competenza dell'ALER di Monza e Brianza.

5. Sino all'approvazione da parte del Consiglio regionale dello statuto ai sensi dell'art. 6 della legge regionale n. 13/1996 e dei propri regolamenti, l'ALER di Monza e Brianza applica lo statuto e i regolamenti vigenti nell'ALER di Milano.

6. Per l'espletamento delle funzioni ad esso conferite dalla presente legge, il Commissario si avvale del personale dell'ALER di Milano operante presso gli uffici decentrati nella Provincia di Monza e della Brianza, nonché di personale dell'ALER di Milano nei casi di motivata necessità. Le indennità spettanti al Commissario, anticipate dall'ALER di Milano e a carico dell'ALER di Monza e Brianza, sono determinate, nell'atto di nomina, in considerazione degli elementi di cui all'art. 14, comma 1, della legge regionale n. 13/1996.

7. Il Consiglio di amministrazione, sino alla data di approvazione della pianta organica, si avvale del medesimo personale di cui al comma 6.

8. Le procedure di nomina del Consiglio di amministrazione e del collegio sindacale dell'ALER di Monza e Brianza sono avviate, ai sensi di legge, in concomitanza con quelle di primo rinnovo utile ordinario degli organi delle altre ALER.

La presente legge regionale è pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Lombardia.

Milano, 8 novembre 2007

FORMIGONI

Approvata con deliberazione del Consiglio regionale n. VIII/455 del 30 ottobre 2007.

08R0032

LEGGE REGIONALE 9 novembre 2007, n. 29.

Norme in materia di trasporto aereo, coordinamento aeroportuale e concessione di gestione aeroportuali.

(Pubblicata nel 1° suppl. ord. al Bollettino ufficiale della Regione Lombardia n. 46 del 13 novembre 2007)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Norme di principio

1. Gli aeroporti situati nel territorio regionale costituiscono nodi essenziali di una rete strategica per la mobilità, per il governo del territorio lombardo e per l'economia intera della Regione.

2. La presente legge, nell'ambito e in attuazione delle competenze regionali di cui all'art. 117, terzo comma, della Costituzione, disciplina, nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria, procedure e modalità di acquisizione e tutela degli interessi regionali relativamente agli aeroporti di cui al comma 1, ispirandosi ai seguenti principi:

a) coordinamento con le politiche nazionali e comunitarie;

b) valorizzazione delle potenzialità del territorio lombardo dell'economia della Regione;

c) trasparenza nelle procedure;

d) sostenibilità sociale ed ambientale;

e) concertazione con tutti i livelli locali;

f) collaborazione con gli operatori economici.

TITOLO II

COORDINAMENTO AEROPORTUALE
E INTERESSI REGIONALI

Art. 2.

Parere della Regione

1. Al fine di acquisire gli interessi regionali, il coordinatore riceve il parere della Regione qualora le decisioni che deve assumere riguardino direttamente l'accesso ai nodi infrastrutturali di cui all'art. 1, comma 1, e incidano sulle politiche economiche regionali, sul governo del territorio e sull'utilizzo della capacità aeroportuale.

2. In tal caso, la Regione rilascia il proprio parere entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta; il termine può essere sospeso per un massimo di quindici giorni qualora la Regione rappresenti motivate esigenze istruttorie.

3. Nel rispetto dei principi di trasparenza, il coordinatore comunica alla Regione i provvedimenti assunti, fornendo una motivazione specifica in ordine al parere di cui al comma 1.

4. In caso di decorrenza del termine senza che la Regione abbia comunicato il proprio parere e senza che siano state comunicate al coordinatore esigenze istruttorie, il coordinatore ha la facoltà di procedere anche in assenza del parere.

Art. 3.

Rappresentanza regionale nel comitato di coordinamento

1. Ai sensi dell'art. 5, comma 1, del regolamento (CEE) n. 95/93 del Consiglio, del 18 gennaio 1993, relativo a norme comuni per l'assegnazione di bande orarie negli aeroporti della Comunità, la Regione nomina una propria rappresentanza nel comitato di coordinamento degli aeroporti di cui all'art. 1, comma 1.

2. La rappresentanza regionale, ove sia necessario per acquisire gli interessi pubblici e privati rilevanti sul territorio, convoca apposita conferenza di servizi istruttoria, indetta ai sensi dell'art. 7, e presenta al comitato la propria valutazione.

3. Le decisioni del comitato di coordinamento che incidono direttamente sugli interessi regionali vengono assunte sentito il parere del rappresentante regionale e, qualora si discostino da detto parere, deve essere fornita specifica e congrua motivazione in ordine a tale difformità.

4. Qualora le decisioni del comitato di coordinamento che incidono direttamente sugli interessi regionali risultino difformi da quelli rappresentati dalla Regione, la Regione sottopone al coordinatore le proprie determinazioni.

Art. 4.

Coordinamento aeroportuale - Parametri di coordinamento

1. Negli aeroporti di cui all'art. 1, designati come aeroporti coordinati ai sensi del regolamento (CEE) 95/93, i criteri di assegnazione delle bande orarie devono garantire anche il perseguimento degli interessi regionali.

2. A tale fine, ai sensi dell'art. 117, terzo comma, della Costituzione e dell'art. 6 del regolamento (CEE) 95/93, la Regione, nel rispetto delle regole comunitarie e statali in tema di concorrenza e del principio della libertà d'iniziativa economica e della piena e libera competitività tra i diversi attori, nonché a tutela degli utenti, concorre a definire i seguenti parametri di coordinamento:

a) assicurare un adeguato livello di accessibilità diretta da e per gli aeroporti lombardi, privilegiando il mantenimento della tipologia di notte intercontinentali, internazionali e nazionali eventualmente spostate, trasferite o scambiate di orario in base all'art. 8-bis, comma 1, del regolamento (CEE) 95/93;

b) destinare e mantenere un adeguato livello di bande orarie destinate a rotte intercontinentali; detto livello è indicato e modificato con apposita deliberazione della Giunta regionale, nel rispetto dei criteri dell'art. 1, comma 2;

c) dare priorità, in fase di assegnazione delle bande orarie eventualmente rese disponibili, alle richieste relative a servizi aerei commerciali, tali da consentire il mantenimento del network dell'aeroporto hub in termini di collegamento da e per destinazioni intercontinentali;

d) dare priorità all'assegnazione degli slot a vettori che richiedano bande orarie in grado di consentire l'attivazione di rotte intercontinentali tali da sfruttare al meglio il traffico di connessione;

e) prevedere sanzioni a carico del vettore qualora non confermi la richiesta di bande orarie con la corrispondente destinazione come comunicata al coordinatore;

f) garantire il supporto continuativo per assicurare l'efficienza del traffico a lungo raggio negli aeroporti hub;

g) organizzare le bande orarie in modo da consentire e implementare anche le rotte con aeroporti privi di collegamenti intercontinentali.

3. Ai fini di cui ai commi 1 e 2, il coordinatore può avvalersi dei dati operativi e tecnici messi a disposizione dal gestore aeroportuale.

4. In caso di mancato rispetto dei parametri di cui al comma 2, la Regione può diffidare il coordinatore, assegnandogli un termine entro cui provvedere alla corretta applicazione dei parametri stessi. Se l'inadempienza persiste, la Regione segnala il fatto al Governo, anche proponendo la revoca dell'incarico al coordinatore.

Art. 5.

Poteri di informazione

1. La Regione acquisisce periodicamente dal coordinatore le informazioni necessarie per verificare che l'attività di coordinamento abbia rispettato i parametri di cui all'art. 4, comma 2.

2. La Regione promuove accordi e intese con lo Stato al fine di garantire l'adeguato coinvolgimento regionale nelle funzioni di controllo e vigilanza dell'attività del coordinatore.

Art. 6.

Segnalazioni alla Commissione europea e alle autorità nazionali

1. La Regione provvede a segnalare alla Commissione europea eventuali violazioni delle disposizioni comunitarie di cui sia venuta a conoscenza e ad informare le competenti autorità nazionali in casi di violazione dei parametri integrativi di cui all'art. 4, comma 2, o delle regole della concorrenza.

TITOLO III

RILEVANZA E MODALITÀ DI ACQUISIZIONE DEGLI INTERESSI REGIONALI

Art. 7.

Modalità di concertazione e acquisizione degli interessi regionali

1. Al fine di garantire l'ottimale gestione delle capacità aeroportuali a livello regionale, anche per assicurare l'ottimale assorbimento della domanda di traffico aereo sugli aeroporti lombardi, tenendo conto dei vari tipi di traffico nei diversi scali, della congestione dello spazio aereo

e della situazione della capacità aeroportuale disponibile, la Regione promuove un'efficace cooperazione tra i sistemi aeroportuali e le autorità regionali e locali che li ospitano, per l'acquisizione e la tutela degli interessi regionali, ivi compresi gli interessi degli enti locali.

2. Al fine di cui al comma 1, la Regione promuove forme di collaborazione e coordinamento, compresa la convocazione di tavoli territoriali, che coinvolgano gli incaricati del coordinamento aeroportuale e gli altri soggetti interessati tra cui le altre regioni interessate, i comuni limitrofi all'aeroporto, gli organi statali eventualmente interessati e gli operatori economici interessati.

3. La Regione può altresì promuovere anche apposite conferenze di servizi istruttorie ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), alle quali sono invitati a partecipare anche i portatori di interessi privati coinvolti che ne facciano richiesta.

4. La Regione promuove il coordinamento con le altre regioni interessate al fine di valutare strategie aeroportuali che consentano di intervenire in ogni sede locale, valutando le conseguenze dei singoli interventi sul complesso del sistema aeroportuale del Paese.

Art. 8.

Iniziative correlate della Regione

1. La Regione adotta iniziative volte a consentire il pieno sviluppo della capacità aeroportuale esistente e la promozione di nuove capacità, con particolare riguardo agli aspetti socio-ambientali, alla pianificazione territoriale, alla crescita, all'occupazione, nonché in generale all'impatto delle attività aeroportuali sui territori circostanti. In particolare, la Regione, valutata l'attuale configurazione del traffico aereo negli aeroporti insistenti sul territorio lombardo, emana provvedimenti che, tenuto conto delle implicazioni connesse alla salvaguardia delle predette tematiche, consentano una ripartizione del traffico sulla base delle concrete esigenze del territorio e degli utenti.

2. La Regione riferisce periodicamente alla commissione e alle altre competenti Autorità europee sulle procedure seguite in materia di coordinamento degli aeroporti, nonché sui programmi di ricerca collegati all'impatto dello sviluppo di nuove capacità sui territori circostanti.

TITOLO IV

NORME IN TEMA DI CONCESSIONI DI GESTIONE AEROPORTUALE

Art. 9.

Partecipazione della Regione alla procedura per il rilascio delle nuove concessioni di gestione aeroportuale

1. Nel rispetto e in attuazione di quanto stabilito dall'art. 704, comma 1, del Codice della navigazione, la Regione, nell'ambito delle procedure per il rilascio delle concessioni di gestione di aeroporti che ricadono nel suo territorio, promuove e concorre a fissare gli obiettivi di sviluppo del sistema aeroportuale che devono essere tenuti in considerazione ai sensi del comma 2. Tali obiettivi sono individuati dalla Regione in relazione alle necessità proprie del territorio regionale, emerse anche in esito alle forme di concertazione e di acquisizione degli interessi regionali ai sensi dell'art. 7.

2. In fase di selezione, i soggetti interessati alla concessione di gestione aeroportuale presentano un piano di sviluppo che tenga conto anche delle richieste della Regione, adeguatamente formalizzate e pubblicizzate nell'ambito della procedura per l'assegnazione della concessione di gestione aeroportuale.

3. La Regione, al fine di garantire il perseguimento degli interessi regionali e ispirandosi ai principi di cui all'art. 1, comma 2; emana proprie direttive relative alle nuove convenzioni sottoscritte tra il gestore aeroportuale e l'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC).

4. Tali direttive, insieme a quelle emanate dal Ministero dei trasporti ai sensi dell'art. 704, comma 3, del Codice della navigazione, costituiscono linee guida vincolanti per le convenzioni tra gestore aeroportuale ed ENAC in relazione agli aeroporti di cui all'art. 1, comma 1.

Art. 10.

Concessioni di gestione aeroportuale da rilasciare ai concessionari in via provvisoria

1. Nel procedimento per il rilascio delle concessioni definitive di gestione aeroportuale, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 9 maggio 2005, n. 96 (Revisione della parte aeronautica del Codice della navigazione, a norma dell'art. 2 della legge 9 novembre 2004, n. 265), ai concessionari in via provvisoria, la Regione esprime, ai competenti organi statali, il proprio parere sul rilascio definitivo della concessione, verificata la rispondenza del piano di sviluppo aeroportuale promosso dal gestore con gli obiettivi del territorio regionale.

TITOLO V
NORME FINALI

Art. 11.

Norma finale

1. La Giunta regionale avvia la procedura per l'adozione delle direttive relative alle convenzioni tra gestore aeroportuale ed ENAC, di cui all'art. 10, comma 3, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 12.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale della Regione*.

La presente legge regionale è pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione*.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Lombardia.

Milano, 9 novembre 2007

FORMIGONI

Approvata con deliberazione del Consiglio regionale n. VIII/460 del 6 novembre 2007.

08R0033

REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE
(Provincia di Trento)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
5 luglio 2007, n. 17-97/Leg.

Regolamento per la disciplina delle modalità di esercizio e dei casi di esclusione del diritto di accesso ai documenti amministrativi.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 37 dell'11 settembre 2007)

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Visto l'art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante «Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige», ai sensi del quale il Presidente della Provincia emana, con proprio decreto, i regolamenti deliberati dalla Giunta;

Visto l'art. 54, comma 1, numero 2, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica, secondo il quale alla Giunta provinciale spetta la deliberazione dei regolamenti sulle materie che, secondo l'ordinamento vigente, sono devolute alla potestà regolamentare delle province;

Vista la legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23, recante «Principi per la democratizzazione, la semplificazione e la partecipazione all'azione amministrativa provinciale e norme in materia di procedimento amministrativo», ed in particolare gli articoli 32 e 32-bis;

Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 1364 di data 29 giugno 2007, con la quale è stato approvato il «Regolamento per la disciplina delle modalità di esercizio e dei casi di esclusione del diritto di accesso ai documenti amministrativi»;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi di cui al capo VI della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23, di seguito denominata legge provinciale, e individua le categorie di documenti sottratti all'accesso di cui all'art. 32-bis, comma 2, della medesima legge.

Art. 2.

Ambito di applicazione

1. Il diritto di accesso ai documenti amministrativi, come disciplinato dal presente regolamento, è esercitabile nei confronti delle amministrazioni e degli enti indicati dall'art. 1, comma 1, della legge provinciale.

2. Il diritto di accesso si esercita con riferimento ai documenti amministrativi, come definiti dall'art. 32, comma 2, della legge provinciale, materialmente esistenti al momento della richiesta. La pubblica amministrazione non è tenuta ad elaborare dati in suo possesso al fine di soddisfare le richieste di accesso.

Art. 3.

Richiesta di accesso

1. La richiesta di accesso è presentata all'amministrazione che ha formato il documento o lo ha comunque utilizzato ai fini dell'attività amministrativa, secondo le modalità previste dall'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa).

2. La richiesta di accesso deve essere motivata. Per i soggetti legittimati alla partecipazione ai sensi dell'art. 24 della legge provinciale, la motivazione della richiesta di accesso è da ritenersi implicita.

3. Una singola richiesta può riguardare anche più documenti, fermo restando che la stessa deve essere formulata in modo da consentire all'amministrazione l'identificazione dei documenti richiesti. Qualora la richiesta sia presentata ad organo o struttura della stessa amministrazione diversa da quella competente a riceverla o agli sportelli di assistenza e di informazione di cui all'art. 34 della legge provinciale, la stessa è immediatamente trasmessa d'ufficio alla struttura competente.

4. La richiesta di accesso deve contenere:

- a) nome, cognome ed indirizzo del richiedente;
- b) l'indicazione dei documenti oggetto della richiesta e di tutti gli altri elementi necessari per l'identificazione degli stessi;
- c) la motivazione, ove necessaria;
- d) l'indicazione in ordine alle modalità di esercizio dell'accesso secondo quanto previsto dall'art. 6;
- e) l'indicazione in ordine all'eventuale rilascio di copia conforme all'originale;
- f) la data e la sottoscrizione del richiedente.

5. Qualora la richiesta di accesso venga presentata dal rappresentante del soggetto legittimato, nella stessa devono essere indicati anche i relativi poteri di rappresentanza.

6. Ove la richiesta sia irregolare o incompleta, l'amministrazione competente ne dà comunicazione al richiedente entro dieci giorni con raccomandata con avviso di ricevimento ovvero con altro mezzo idoneo a comprovarne la ricezione; in tal caso il termine previsto dall'art. 32, comma 7, della legge provinciale è sospeso dalla data di invio di tale comunicazione all'interessato fino alla data di ricevimento della richiesta perfezionata.

Art. 4.

Notifica ai controinteressati

1. L'amministrazione cui è indirizzata la richiesta di accesso è tenuta a darne comunicazione ai soggetti controinteressati, individuati o facilmente individuabili in base alla natura del documento richiesto, mediante invio di copia della richiesta di accesso con raccomandata con avviso di ricevimento o con altro mezzo idoneo a comprovarne la ricezione.

2. Entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione di cui al comma 1, i controinteressati possono presentare una motivata opposizione, anche per via telematica, alla richiesta di accesso. Decorso tale termine, l'amministrazione decide in ordine alla richiesta.

3. Nel caso di comunicazione effettuata ai sensi del comma 1, il termine previsto dall'art. 32, comma 7, della legge provinciale è sospeso e riprende a decorrere dalla data di ricevimento dell'eventuale opposizione o, in mancanza, dalla scadenza del termine di cui al comma 2.

Art. 5.

Esame ed esito della richiesta di accesso

1. L'amministrazione esamina la richiesta di accesso e ne dispone l'accoglimento, totale o parziale, il rifiuto o il differimento.

2. L'amministrazione comunica all'interessato l'esito della richiesta, indicando in particolare:

a) l'ufficio presso cui è possibile accedere ai documenti, con la specificazione del suo orario di apertura al pubblico, in caso di accoglimento;

b) la motivazione del diniego, del differimento o della limitazione dell'accesso, nonché i rimedi esperibili ai sensi dell'art. 32-bis della legge provinciale;

c) la data a partire dalla quale è possibile accedere ai documenti richiesti, nell'ipotesi di differimento;

d) il termine di quaranta giorni entro cui deve essere esercitato il diritto di accesso, ai sensi dell'art. 6, comma 4.

3. Ove possibile, l'interessato ha facoltà di accedere immediatamente ai documenti. In tal caso l'esito della richiesta è annotato in calce alla domanda di accesso ai documenti.

4. L'accoglimento della richiesta di accesso a un documento comporta anche la facoltà di richiedere l'accesso agli altri documenti in esso richiamati, fermo restando in ogni caso quanto disposto dall'art. 32-bis, commi 1 e 2, della legge provinciale. Con riferimento agli atti e provvedimenti qualificati pubblici ai sensi dell'art. 31, comma 1, della legge provinciale e di altre disposizioni di legge, l'accesso ai documenti negli stessi richiamati è esercitabile previa presentazione di specifica richiesta.

5. L'accesso non può essere rifiutato se è sufficiente differirlo.

6. La comunicazione del rifiuto, del differimento e della limitazione all'accesso è effettuata con le modalità previste dall'art. 33, comma 2, della legge provinciale ovvero con altro mezzo idoneo a comprovarne la ricezione.

Art. 6.

Modalità di esercizio del diritto di accesso

1. Il diritto di accesso può essere esercitato secondo le seguenti modalità:

- a) visione dei documenti;
- b) trascrizione manuale degli stessi;
- c) estrazione di copia;

d) esperimento congiunto di tali operazioni.

2. L'accesso è consentito ai documenti originali ed alle copie degli stessi.

3. È vietato asportare i documenti dal luogo presso cui sono dati in visione, contraffarli o comunque alterarli in qualsiasi modo.

4. Trascorsi inutilmente quaranta giorni dalla data a decorrere dalla quale è disponibile la documentazione richiesta, l'accesso alla documentazione medesima è subordinato alla presentazione di una nuova richiesta.

Art. 7.

Atti esclusi o sottratti all'accesso

1. Fermo restando il diritto dell'interessato di accedere ai propri dati personali secondo quanto disposto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), il diritto di accesso è escluso nei casi indicati dall'art. 32-bis, comma 1, della legge provinciale.

2. Ai sensi dell'art. 32-bis, comma 1, lettera a), della legge provinciale, in virtù del segreto professionale previsto dall'ordinamento, al fine di salvaguardare la riservatezza nei rapporti tra difensore e difeso, sono esclusi dall'accesso i seguenti documenti:

a) pareri resi in relazione a liti in potenza o in atto in cui sia parte o possa divenire parte l'amministrazione;

b) atti defensionali dell'amministrazione;

c) corrispondenza inerente agli affari di cui alle lettere a) e b).

3. In relazione a quanto disposto dall'art. 32-bis, comma 2, della legge provinciale, sono in particolare sottratte all'accesso le seguenti categorie di documenti:

a) documenti relativi alla salute delle persone ovvero concernenti condizioni psico-fisiche delle stesse;

b) documenti contenenti informazioni relative a singoli dipendenti, limitatamente alle notizie e ai dati riservati ai sensi della vigente normativa sulla protezione dei dati personali;

c) documenti relativi alla situazione finanziaria, economica e patrimoniale di persone, di imprese e di gruppi;

d) documenti concernenti la vita privata o la riservatezza di persone fisiche, di persone giuridiche, di gruppi, di imprese e di associazioni, con particolare riferimento all'interesse epistolare, professionale, finanziario, industriale e commerciale di cui siano in concreto titolari;

e) segnalazioni ed esposti di privati, ad eccezione delle ipotesi in cui gli stessi siano stati utilizzati ai fini dell'attività amministrativa;

f) documenti contenenti informazioni che riguardano l'attività di associazioni ed organizzazioni, dalla cui divulgazione possa derivare una lesione immediata e diretta degli interessi statuari.

4. Restano fermi i casi di esclusione del diritto di accesso previsti da leggi speciali.

Art. 8.

Disposizioni finali

1. Ferma restando l'applicazione di questo regolamento nei confronti delle amministrazioni e degli enti indicati dall'art. 1, comma 1, della legge provinciale, gli stessi possono adottare misure organizzative occorrenti per l'esercizio del diritto di accesso, nonché disciplinare modalità di accesso in via informale.

2. L'Azienda provinciale per i servizi sanitari individua gli atti esclusi dall'accesso in quanto rientranti nella categoria di cui all'art. 7, comma 3, lettera a), nonché le modalità di consultazione e rilascio di cartelle cliniche, referti clinici e ogni altra documentazione sanitaria.

Art. 9.
Abrogazione

1. È abrogato il decreto del Presidente della Provincia 25 giugno 2001, n. 22-73/Leg.

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

DELLAI

Registrato alla Corte dei conti il 27 agosto 2007, registro n. 1, foglio n. 15.

07R0724

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
10 luglio 2007, n. 18-98/Leg.

Regolamento per il funzionamento e la composizione del Comitato provinciale di valutazione del sistema educativo nonché per l'individuazione delle forme di raccordo con il sistema nazionale di valutazione (art. 43 della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5).

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 36 del 4 settembre 2007)

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Visto l'art. 53, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante «Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige», ai sensi del quale il Presidente della Provincia, emana, con proprio decreto, i regolamenti deliberati dalla Giunta;

Visto l'art. 54, comma 1, numero 1, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica, secondo il quale la Giunta provinciale è competente a deliberare i regolamenti per l'esecuzione delle leggi approvate dal Consiglio provinciale;

Visto l'art. 43 della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5;

Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 1327 di data 22 giugno 2007 - Approvazione dello schema di «Regolamento per il funzionamento e la composizione del Comitato provinciale di valutazione del sistema educativo nonché per l'individuazione delle forme di raccordo con il sistema nazionale di valutazione (art. 43 della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5)»;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.
Oggetto

1. Questo regolamento, in attuazione dell'art. 43, comma 3, della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 (Sistema educativo di istruzione e formazione del Trentino) di seguito denominata legge provinciale:

a) disciplina le modalità di costituzione e di composizione del comitato provinciale di valutazione del sistema educativo, di seguito denominato «comitato»;

b) stabilisce le modalità di funzionamento del comitato, prevedendone l'articolazione in sezioni ai fini dello svolgimento della propria attività;

c) definisce le forme di raccordo tra il sistema di valutazione provinciale e il sistema nazionale di valutazione, al fine del concorso e della partecipazione alle iniziative di valutazione attivate a livello nazionale.

Art. 2.

Composizione, nomina e durata in carica del comitato

1. Il comitato è nominato dalla Giunta provinciale nel numero di sei membri scelti tra soggetti esterni alla Provincia esperti nelle materie di competenza del comitato stesso indicate dall'art. 43, comma 1, della legge provinciale.

2. Il comitato dura in carica cinque anni.

Art. 3.

Presidente del comitato

1. Il presidente del comitato è individuato dalla Giunta provinciale, con il medesimo provvedimento di nomina del comitato, tra i componenti dello stesso.

2. Il presidente convoca e presiede il comitato e ne cura i rapporti con la Giunta provinciale tramite l'assessore competente in materia di istruzione; cura altresì i rapporti con il dirigente del dipartimento competente in materia di istruzione o suo delegato in relazione a necessità operative e gestionali e in particolare al fine dell'utilizzazione di risorse e strutture che fanno capo al medesimo; per l'attuazione del programma di attività previsto dall'art. 6, cura altresì i rapporti con soggetti esterni.

Art. 4.

Articolazione del comitato

1. Il comitato può costituirsi in gruppi di lavoro e per la trattazione di questioni riguardanti rispettivamente la materia dell'istruzione e la materia della formazione professionale può altresì deliberare di organizzarsi in due sezioni, ciascuna composta da almeno tre membri scelti al proprio interno.

2. I gruppi di lavoro e le sezioni presentano al comitato apposite relazioni sui risultati della propria attività, contenenti anche le proposte e le soluzioni operative da sottoporre alla valutazione del medesimo per le conseguenti decisioni di competenza.

Art. 5.

Funzionamento del comitato

1. Il comitato è convocato almeno due volte all'anno per la verifica dell'andamento del programma di attività previsto dall'art. 6, nonché all'inizio e al termine del primo biennio e dell'ultimo triennio di durata in carica per l'approvazione rispettivamente del programma di attività e della relazione consuntiva sull'attività svolta, sui risultati ottenuti e sullo stato del sistema scolastico e formativo, da presentare alla Giunta provinciale. Il comitato si riunisce, altresì, ogni qualvolta sia richiesto ai fini dell'espletamento dei propri compiti.

2. Il comitato delibera a maggioranza assoluta dei suoi componenti; in caso di parità prevale il voto del presidente.

3. Il comitato trasmette alla Giunta provinciale, anche al fine dell'esame dei risultati, tutti i documenti, relazioni, valutazioni, ricerche e rapporti costituenti l'esito della propria attività.

Art. 6.

Programma di attività

1. Il comitato approva un programma di attività per il primo biennio di funzionamento e un nuovo programma per il successivo triennio; lo schema di programma, prima dell'approvazione, è inviato alla Giunta provinciale tramite il dipartimento competente in materia di istruzione, per la verifica in ordine alla sua compatibilità con gli indirizzi e le priorità individuate dalla Giunta stessa ai sensi del comma 2.

2. La Giunta provinciale stabilisce gli indirizzi generali nonché le priorità degli ambiti e delle tematiche ai quali il comitato deve riferirsi nella predisposizione del programma di attività previsto dal comma 1 e nella realizzazione della propria attività di valutazione, in coerenza con gli obiettivi indicati nel programma di gestione del dipartimento com-

petente in materia di istruzione; la Giunta provinciale definisce altresì le direttive di massima per il supporto organizzativo del comitato stesso al fine dell'effettuazione dell'attività di competenza.

3. Nel caso in cui la Giunta provinciale richieda al comitato l'esame e l'approfondimento di argomenti specifici non previsti nel programma di attività, il presidente dispone la convocazione del medesimo entro cinque giorni dalla richiesta e ne organizza l'attività in modo tale da corrispondere alle esigenze della Giunta stessa.

Art. 7.

Modalità operative del comitato

1. La Provincia assicura al comitato le risorse organizzative e strumentali necessarie per lo svolgimento dei compiti ad esso affidati dalla legge provinciale e fornisce altresì un supporto di segreteria nell'ambito delle risorse a disposizione del dipartimento competente in materia di istruzione.

2. Per l'attuazione delle iniziative di ricerca, tra le quali rientrano le attività di monitoraggio, di studio e di indagine, previste dal programma di attività di cui all'art. 6, comma 1, il comitato si avvale delle strutture nonché dei supporti tecnici e tecnologici a disposizione del dipartimento competente in materia di istruzione, secondo le modalità individuate dal dirigente del dipartimento stesso o dalla competente struttura, nel rispetto degli indirizzi della Giunta adottati ai sensi dell'art. 6, comma 2.

3. Per la realizzazione del programma di attività il comitato si avvale altresì, per il tramite del dipartimento competente in materia di istruzione, delle strutture della Provincia competenti in materia di statistica nonché delle altre strutture provinciali che esercitano funzioni attinenti ai compiti e all'attività del comitato stesso; con le medesime modalità il comitato si avvale altresì del supporto tecnico e professionale dell'IPRASE.

4. Qualora il comitato rappresenti la necessità di svolgere ricerche ovvero attuare iniziative mediante il ricorso a soggetti esterni alla Provincia, presenta una proposta motivata al dipartimento competente in materia di istruzione, che provvede, previa valutazione, agli adempimenti amministrativi necessari e al relativo finanziamento.

Art. 8.

Forme di raccordo con il sistema nazionale di valutazione

1. Al fine dell'applicazione dell'art. 6 della legge provinciale il dipartimento competente in materia di istruzione cura i rapporti con il sistema nazionale di valutazione per la realizzazione di ogni forma di raccordo utile alla partecipazione al sistema stesso, promuovendo tra l'altro intese e forme di cooperazione.

2. Per i fini del comma 1 il comitato propone al dipartimento competente in materia di istruzione le iniziative di specifico interesse, sia nazionali che internazionali, sulle quali indirizzare la partecipazione e la messa a disposizione di risorse.

3. Al fine della attuazione delle iniziative conseguenti all'applicazione del comma 1, il comitato collabora, assieme agli altri soggetti del sistema educativo provinciale, con il sistema nazionale di valutazione, in particolare per l'acquisizione di dati e informazioni utili a una valutazione comparativa delle prestazioni e dei risultati del sistema educativo provinciale.

Art. 9.

Compensi e indennità

1. Fermo restando quanto stabilito dall'art. 43, comma 4, primo periodo della legge provinciale, la Giunta provinciale con il provvedimento di nomina stabilisce l'indennità spettante al presidente del comitato nel limite massimo stabilito dal medesimo art. 43, comma 4, secondo periodo.

Art. 10.

Disposizioni di prima applicazione

1. Qualora alla scadenza del comitato in carica alla data di entrata in vigore della legge provinciale non sia intervenuta la nomina del nuovo comitato ai sensi di questo regolamento, per il comitato in carica si applica la disciplina prevista dalla legge provinciale 12 febbraio 1996, n. 3 (Disposizioni sulla proroga degli organi amministrativi).

2. Il comitato nominato in sede di prima applicazione di questo regolamento predispone il primo programma di attività entro sessanta giorni dal ricevimento da parte della giunta provinciale degli indirizzi generali previsti dall'art. 6, comma 2.

Art. 11.

Abrogazioni

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore di questo regolamento, ai sensi dell'art. 119, comma 1, lettera b), della legge provinciale, il comma 4 dell'art. 45 (Modificazioni alla legge provinciale 9 novembre 1990, n. 29 «Norme in materia di autonomia delle scuole, organi collegiali e diritto allo studio») della legge provinciale 22 marzo 2001, n. 3 è abrogato.

2. Ai sensi dell'art. 119, comma 1, lettera a), della legge provinciale restano altresì abrogate le seguenti disposizioni:

a) art. 7 (Comitato provinciale di valutazione del sistema scolastico e formativo) della legge provinciale 9 novembre 1990, n. 29;

b) art. 6 (Modificazioni alla legge provinciale 9 novembre 1990, n. 29 concernente «Norme in materia di autonomia delle scuole, organi collegiali e diritto allo studio») della legge provinciale 16 ottobre 1992, n. 19;

c) commi 7 e 8 dell'art. 85 (Ulteriori modifiche alla legge provinciale 9 novembre 1990, n. 29) della legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10.

3. A decorrere dalla data di entrata in vigore di questo regolamento è altresì abrogato il decreto del Presidente della Provincia 7 agosto 2002, n. 19-109/Leg. (Regolamento per il funzionamento del comitato provinciale di valutazione del sistema scolastico e formativo ai sensi dell'art. 7, comma 6, della legge provinciale 9 novembre 1990, n. 29 «Norme in materia di autonomia delle scuole, organi collegiali e diritto allo studio»).

Questo decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

DELLAI

Registrato alla Corte dei conti il 27 luglio 2007, registro n. 1, foglio n. 16.

07R0735

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 16 luglio 2007, n. 19-99/Leg.

Modifica dell'art. 24 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 30 settembre 1994, n. 12-10/Leg. «Regolamento di attuazione della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 concernente «Norme in materia di lavori pubblici di interesse provinciale e per la trasparenza negli appalti»».

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 37 dell'11 settembre 2007)

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Visto l'art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante «Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige», ai sensi del quale il Presidente della Provincia emana, con proprio decreto, i regolamenti deliberati dalla Giunta provinciale;

Visto l'art. 54, comma 1, punto 2, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica, secondo il quale alla Giunta provinciale spetta la deliberazione dei regolamenti nelle materie che, secondo l'ordinamento vigente, sono devolute alla potestà regolamentare della Provincia;

Vista la legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 e s.m. (Norme in materia di lavori pubblici di interesse provinciale e per la trasparenza negli appalti) ed in particolare l'art. 40 comma 1;

Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 1458 di data 6 luglio 2007, con la quale è stata approvata la modifica dell'art. 24 del DPGP 30 settembre 1994, n. 12-10/Leg., recante il regolamento di attuazione della citata legge provinciale n. 26/1993 e s.m.;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Modifica dell'art. 24 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 30 settembre 1994, n. 12-10/Leg.

1. All'art. 24 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 30 settembre 1994, n. 12-10/Leg. sono apportate le seguenti modifiche:

- a) il comma 1 è soppresso;
- b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Sono considerate anomale ed automaticamente escluse dalla gara le offerte che presentano un ribasso pari o superiore alla media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del dieci per cento, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso, incrementata dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la predetta media.»

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

DELLAI

Registrato alla Corte dei conti il 27 agosto 2007, registro n. 1, foglio n. 17.

07R0725

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 24 agosto 2007, n. 20-100/Leg.

Regolamento per il reclutamento dei dirigenti delle istituzioni scolastiche e formative provinciali (art. 100 della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5).

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 36 del 4 settembre 2007)

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Visto l'art. 53, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante «Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige», ai sensi del quale il Presidente della Provincia, emana, con proprio decreto, i regolamenti deliberati dalla Giunta;

Visto l'art. 54, comma 1, numero 1, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica, secondo il quale la Giunta provinciale è competente a deliberare i regolamenti per l'esecuzione delle leggi approvate dal Consiglio provinciale;

Visto l'art. 100 della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5;

Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 1798 di data 24 agosto 2007 - Approvazione del «Regolamento per il reclutamento dei dirigenti delle istituzioni scolastiche e formative provinciali (articolo 100 della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5)»;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Oggetto

1. Questo regolamento, in attuazione dell'art. 100 della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 (Sistema educativo di istruzione e formazione del Trentino), di seguito denominata «legge provinciale», disciplina il reclutamento dei dirigenti delle istituzioni scolastiche e formative provinciali e definisce in particolare:

- a) le modalità e i tempi di svolgimento del corso-concorso;
- b) le modalità di svolgimento degli esami, la tipologia delle prove, la tabella di valutazione dei titoli;
- c) le materie oggetto del concorso di ammissione, del periodo di formazione e dell'esame finale;
- d) le modalità di calcolo del numero di posti messi a concorso;
- e) la dichiarazione a vincitori di coloro che hanno superato l'esame finale;
- f) i criteri per la composizione delle commissioni esaminatrici e per la valutazione.

Art. 2.

Fasi procedurali e termini per l'espletamento del corso-concorso

1. Il reclutamento dei dirigenti delle istituzioni scolastiche e formative provinciali avviene mediante corso-concorso che si articola nelle seguenti fasi procedurali:

- a) selezione per titoli;
- b) concorso di ammissione;
- c) periodo di formazione;
- d) esame finale.

2. Il corso-concorso deve svolgersi con modalità che ne garantiscano l'imparzialità, l'economicità e la celerità di espletamento, ricorrendo anche all'ausilio di sistemi automatizzati.

3. Le operazioni del corso-concorso devono concludersi, salvo proroga motivata del dirigente della struttura provinciale competente in materia di gestione del personale delle istituzioni scolastiche e formative, di seguito denominata «struttura provinciale competente», entro il termine di 18 mesi dalla data di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione. La proroga deve essere comunicata ai candidati secondo modalità specificate nel bando.

4. La struttura provinciale competente, in particolare, cura l'organizzazione del corso-concorso e vigila sul regolare e corretto espletamento delle procedure concorsuali.

Art. 3.

Indizione del corso-concorso approvazione del relativo bando e pubblicità

1. La Giunta provinciale, con propria deliberazione, indice il corso-concorso; con il medesimo provvedimento di indizione la Giunta provinciale approva altresì il relativo bando.

2. Il bando del corso-concorso è pubblicato integralmente sul *Bollettino ufficiale* della Regione e sul sito internet di riferimento della struttura provinciale competente.

Art. 4.

Contenuto del bando di concorso

1. Il bando del corso-concorso contiene, in particolare:

- a) il richiamo di conformità dei contenuti del bando e delle modalità con le quali è espletato il corso-concorso, alle norme di questo regolamento e alle altre disposizioni di legge o di regolamento vigenti in materia;

b) la determinazione del numero dei posti per i quali è indetto il corso-concorso calcolata tenendo conto dei posti vacanti e disponibili alla data di indizione, delle previsioni, riferite al triennio successivo alla approvazione del bando, di collocamento a riposo per raggiunti limiti di età o di cessazione dal servizio per altri motivi;

c) il termine e le modalità di presentazione della domanda di ammissione al corso-concorso, con l'elenco delle dichiarazioni da rendere obbligatoriamente. Al bando è allegato un fac-simile della domanda;

d) la determinazione dell'importo della tassa di concorso e le modalità per il suo versamento;

e) l'indicazione dei requisiti soggettivi generali e specifici richiesti per la partecipazione al corso-concorso;

f) il numero di candidati da ammettere al concorso di ammissione secondo le modalità indicate dall'art. 7, comma 4;

g) le materie oggetto del concorso di ammissione, del periodo di formazione e dell'esame finale, secondo quanto disposto rispettivamente dagli articoli 8, 9 e 10;

h) l'indicazione delle lingue straniere insegnate nelle scuole della Provincia autonoma di Trento e il livello di conoscenza richiesto;

i) le modalità per la comunicazione del diario e sede delle singole prove, secondo quanto indicato dall'art. 11;

l) i titoli che danno luogo a precedenza o a preferenza a parità di punteggio ed i relativi termini e modalità di presentazione;

m) la possibilità di indicare l'eventuale situazione di portatore di handicap, ai sensi della legge provinciale 10 settembre 2003, n. 8 (Disposizioni per l'attuazione delle politiche a favore delle persone in situazione di handicap) e della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), ai fini della fruizione degli ausili nonch  dei tempi aggiuntivi per l'espletamento delle prove;

n) il trattamento economico lordo dettagliato in tutte le sue componenti, con gli opportuni rinvii di riferimento ai contratti collettivi in vigore;

o) la citazione del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 (Codice delle pari opportunit  tra uomo e donna, a norma dell'art. 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246) ai fini del rispetto delle pari opportunit  tra uomini e donne per l'accesso al lavoro;

p) l'indicazione del responsabile del procedimento o in alternativa l'indicazione delle modalit  e dei termini per l'individuazione dello stesso;

q) le modalit  per il trattamento dei dati personali, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali).

2. Il bando del corso-concorso pu  prevedere l'accertamento della conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche pi  diffuse; in tal caso il bando specifica il livello di conoscenza richiesto e le relative modalit  di accertamento, che possono comunque comportare l'utilizzo pratico di apparecchiature informatiche, inclusa la stesura delle prove scritte con il computer.

Art. 5.

Requisiti per l'ammissione al corso-concorso

1. Ai sensi dell'art. 100, comma 1, della legge provinciale,   ammesso a partecipare al corso-concorso il personale docente in possesso del diploma di laurea, che ha maturato, dopo l'assunzione con contratto a tempo indeterminato, almeno sette anni di servizio effettivo nelle scuole statali o provinciali di istruzione e formazione professionale.

2. Ai fini del computo del servizio richiesto per partecipare al corso-concorso, si considera il servizio effettuato per almeno centotanta giorni per anno scolastico.

3. Si considera valido soltanto il servizio prestato a partire dalla data di effettiva assunzione con esclusione dei periodi di retrodatazione giuridica. Non si considera utile il servizio di insegnamento prestato nelle istituzioni scolastiche e formative paritarie.

4. I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine previsto dal bando per la presentazione delle domande di partecipazione al corso-concorso.

5. Tutti i candidati sono ammessi al corso-concorso con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione.

6. La struttura provinciale competente pu  disporre l'esclusione dei candidati, per carenza di requisiti, in qualsiasi momento della procedura concorsuale.

Art. 6.

Contenuto e modalit  di presentazione della domanda di partecipazione al corso-concorso

1. La domanda di partecipazione al corso-concorso deve essere presentata alla struttura provinciale competente entro il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione del bando sul *Bollettino ufficiale* della Regione; se il termine per la presentazione della domanda scade nel giorno di sabato o festivo, il termine   prorogato di diritto al primo giorno lavorativo successivo.

2. La domanda pu  essere spedita a mezzo posta; nel caso di spedizione mediante raccomandata con avviso di ricevimento o altre modalit  di spedizione aventi le medesime caratteristiche, fa fede, ai fini dell'ammissione, il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

3.   ammessa la presentazione della domanda anche con trasmissione via fax o con altre modalit  previste dal bando, nel quale sono specificate le modalit  di sottoscrizione della domanda.

4. La domanda, redatta in carta semplice, deve contenere tutte le indicazioni specificate nel bando di concorso, ivi compreso il possesso dei requisiti generali per l'accesso all'impiego presso la Provincia autonoma di Trento, e deve essere firmata dal concorrente, a pena di esclusione.

Art. 7.

Selezione per titoli e formazione della graduatoria

1. La selezione per titoli prevista dall'art. 2, comma 1, lettera a)   diretta ad individuare i candidati che possono partecipare al concorso di ammissione di cui all'art. 8, mediante la valutazione da parte della struttura provinciale competente, dei titoli culturali, professionali e di servizio, indicati nell'allegato A di questo regolamento.

2. Per la valutazione dei titoli sono considerati utili quelli maturati entro il 31 agosto dell'anno scolastico precedente la data di pubblicazione del bando.

3. Espletata la selezione, la struttura provinciale competente forma una graduatoria secondo l'ordine decrescente del punteggio complessivo conseguito da ciascun candidato, derivante dalla somma dei punteggi assegnati nella valutazione dei titoli.

4. In base all'esito delle predette operazioni   ammesso al concorso di ammissione un numero di candidati pari a sette volte i posti messi a concorso. Sono comunque ammessi alle prove del concorso di ammissione i candidati che hanno riportato lo stesso punteggio del candidato che occupa l'ultimo posto utile della graduatoria.

5. Il dirigente della struttura provinciale competente approva la graduatoria indicando il nominativo dei candidati ammessi a sostenere il concorso di ammissione di cui all'art. 8.

6. La graduatoria   pubblicata all'albo e sul sito internet di riferimento della struttura provinciale competente.

Art. 8.

Concorso di ammissione: prove e formazione della relativa graduatoria

1. Il concorso di ammissione consiste in due prove scritte e in una prova orale che vertono sulle materie relative alle aree tematiche e agli ambiti di riferimento indicati nell'allegato B di questo regolamento, specificate nel bando del corso-concorso.

2. La prova orale consiste in un colloquio individuale e tende a completare la valutazione della preparazione professionale del candidato sulle tematiche oggetto della prova scritta con l'ulteriore accertamento di conoscenze, capacit  professionali e competenze relative alle aree tematiche indicate e si svolge secondo le modalit  previste dall'art. 13.

3. Ai fini dell'accesso al periodo di formazione, la commissione esaminatrice, nominata ai sensi dell'art. 19, forma una graduatoria secondo l'ordine decrescente della valutazione complessiva conseguita da ciascun candidato.

4. Il dirigente della struttura provinciale competente approva la graduatoria del concorso di ammissione con l'osservanza, a parità di punteggio, delle preferenze previste dalla normativa vigente e approva la graduatoria degli ammessi al periodo di formazione in numero non superiore al numero dei posti messi a concorso.

5. La graduatoria del concorso di ammissione e quella degli ammessi al periodo di formazione sono pubblicate all'albo e sul sito internet di riferimento della struttura provinciale competente.

Art. 9.

Periodo di formazione: durata, struttura e contenuti

1. Il periodo di formazione si articola in 200 ore di formazione ed è completato da 80 ore di attività di tirocinio e di esperienze che si sviluppano in un periodo non inferiore ai quattro mesi.

2. Le attività di tirocinio e di esperienza sono concordate con la struttura provinciale competente; si svolgono per 60 ore presso una istituzione scolastica o formativa provinciale diversa da quella di servizio del candidato e di diverso grado scolastico, e per altre 20 ore presso un servizio del dipartimento provinciale competente in materia di istruzione e formazione.

3. La struttura provinciale competente individua il dirigente di una istituzione scolastica o formativa e il dirigente di un servizio del dipartimento provinciale competente in materia di istruzione e formazione cui affidare l'attività di tutoraggio del candidato che consiste tra l'altro nella verifica della effettiva presenza e del corretto svolgimento del periodo di tirocinio.

4. Le attività di formazione e di tirocinio vertono sui seguenti ambiti:

a) la capacità di analisi del contesto esterno alla scuola, con particolare riferimento alla realtà locale;

b) la progettualità dell'offerta formativa e dei percorsi didattici nei diversi ordini di scuole;

c) la legislazione scolastica, con particolare riferimento alla legislazione e all'organizzazione delle istituzioni scolastiche e formative provinciali;

d) la legislazione in materia di ordinamento della Regione Trentino-Alto Adige;

e) la competenza in materie giuridiche, finanziarie e informatiche, con particolare riferimento alla gestione amministrativo-contabile e al controllo di gestione delle istituzioni scolastiche e formative;

f) elementi di programmazione di interventi cofinanziati dai Fondi strutturali dell'Unione europea;

g) la capacità a relazionarsi con i soggetti interni ed esterni all'organizzazione delle istituzioni scolastiche e formative;

h) gli organi delle istituzioni scolastiche e formative;

i) la conoscenza di una delle lingue straniere insegnate nelle scuole della provincia.

5. I contenuti delle attività formative e del tirocinio relativi agli ambiti del comma 4 sono specificati nel bando.

6. Coloro che non si presentano, senza giustificato e documentato motivo, il giorno dell'inizio del periodo di formazione presso la sede prevista sono considerati rinunciatari.

7. Il numero delle assenze, debitamente giustificate e documentate, non può superare le 35 ore del periodo di formazione.

8. Al termine del periodo di formazione, i candidati che non hanno superato il numero di assenze di cui al comma 7 e che hanno utilmente effettuato il periodo di tirocinio, possono sostenere l'esame finale, di cui all'art. 10, solo dopo aver presentato una relazione sull'attività svolta durante il periodo di tirocinio alla struttura provinciale competente, che provvederà ad inoltrarla alla commissione esaminatrice.

Art. 10.

Esame finale

1. L'esame finale si svolge al termine del periodo di formazione, si articola in una prova scritta e in una prova orale ed è finalizzato ad accertare il possesso delle competenze richieste per l'esercizio del ruolo di dirigente delle istituzioni scolastiche e formative.

2. La prova scritta mira all'accertamento delle capacità del candidato di analizzare e risolvere casi professionali e verte sulle tematiche trattate e approfondite durante il periodo di formazione.

3. La prova orale, a cui partecipano i candidati che hanno superato la prova scritta, tende a completare la valutazione della preparazione professionale del candidato e si articola:

a) nella presentazione e discussione della relazione redatta dal candidato e inerente all'esperienza di tirocinio;

b) nella discussione delle tematiche trattate e approfondite durante il periodo di formazione secondo i contenuti approfonditi e le esperienze maturate nei moduli di formazione;

c) nella conoscenza di una lingua straniera scelta dal candidato fra quelle indicate nel bando.

Art. 11.

Diario delle prove d'esame

1. Il diario delle prove d'esame può essere indicato in uno dei seguenti modi:

a) direttamente nel bando di concorso;

b) mediante pubblicazione sul *Bollettino ufficiale* della Regione;

c) mediante comunicazione ai singoli concorrenti tramite raccomandata con avviso di ricevimento o altra modalità specificata nel bando;

d) mediante pubblicazione all'albo e sul sito internet di riferimento della struttura provinciale competente.

2. L'avviso per la presentazione alle prove scritte è dato ai concorrenti almeno venti giorni prima di quello in cui ha inizio la prova medesima e quello per la presentazione alla prova orale è dato almeno quindici giorni prima di quello in cui i concorrenti debbono sostenerla. Nel caso in cui l'avviso riguardi sia le prove scritte che orali, lo stesso è dato almeno venti giorni prima di quello in cui i concorrenti debbono sostenere la prima delle prove.

3. Ai concorrenti che conseguono l'ammissione alla prova orale deve essere data comunicazione, con le modalità ritenute idonee dall'amministrazione, del voto riportato in ciascuna delle prove scritte.

4. Le prove del concorso, scritte e orali, non possono aver luogo nei giorni festivi, né ai sensi della legge 8 marzo 1989, n. 101 (Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione delle Comunità ebraiche italiane), nei giorni di festività religiose ebraiche rese note con decreto del Ministero dell'interno mediante pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica nonché nei giorni di festività religiose valdesi.

Art. 12.

Svolgimento delle prove scritte

1. Se l'esame ha luogo in una sola sede, la commissione esaminatrice si riunisce con congruo anticipo sull'ora stabilita per l'inizio della prova, predisporre per ciascuna prova scritta tre tracce, tra le quali uno dei candidati dovrà sorteggiare il tema da svolgere, e stabilisce la durata della prova nonché i criteri di massima per la valutazione degli elaborati. Tali operazioni possono essere adempiute anche con apposita riunione preliminare. Le tracce, appena formulate, sono consegnate al segretario della commissione esaminatrice, che ne predispose la duplicazione, ove necessaria, conservando il materiale in luogo idoneo a garantirne la piena segretezza.

2. Se l'esame ha luogo in più sedi, sono svolti i medesimi adempimenti descritti dal comma 1, ma la commissione esaminatrice predispose per ciascuna prova scritta una sola traccia.

3. In entrambi i casi indicati dai commi 1 e 2, le tracce, chiuse in buste siglate esteriormente sui lembi di chiusura dai componenti della commissione e dal segretario, sono segrete fino all'inizio delle prove.

4. La commissione esaminatrice può in ogni caso stabilire criteri più specifici e dettagliati per la valutazione degli elaborati fino all'inizio delle operazioni di correzione dei medesimi.

5. Ove non già indicato nel bando, con la comunicazione del diario delle prove, secondo quanto previsto dall'art. 11, sono stabiliti i divieti o le modalità di consultazione dei testi normativi nonché l'utilizzo di eventuale altro materiale.

6. Il concorrente che è trovato in possesso, durante la prova, di materiale la cui utilizzazione è vietata o limitata ai sensi del comma 5 o che abbia copiato, in tutto o in parte, lo svolgimento della prova, è escluso dal concorso. In tale ultima ipotesi, l'esclusione è disposta nei confronti di tutti i concorrenti coinvolti. La mancata esclusione durante la prova non preclude che l'esclusione possa essere disposta in sede di valutazione della prova medesima.

7. Durante le prove non è permesso ai concorrenti di comunicare tra loro verbalmente o per iscritto, ovvero di mettersi in relazione con altri, salvo che con gli incaricati della vigilanza o con i membri della commissione; il segretario della commissione esaminatrice ed almeno un commissario, oppure almeno due commissari, restano nella sede ove le prove hanno luogo con il compito di vigilare sull'osservanza delle disposizioni date. Nel caso di più sedi, la vigilanza è coordinata in ognuna da almeno un commissario o dal segretario; ove il numero di questi non sia sufficiente, nelle sedi residue la vigilanza è coordinata da un dipendente della Provincia di categoria non inferiore alla C.

8. Nei singoli locali ove si svolgono le prove, la sorveglianza è esercitata da uno o più dipendenti comunque in servizio presso l'amministrazione.

9. Gli elaborati devono essere scritti esclusivamente, a pena di nullità, su carta portante il timbro d'ufficio e la sigla di un componente della commissione esaminatrice o del segretario. Al candidato sono consegnate, per ciascuna prova scritta, due buste: una grande munita di linguetta in parte staccabile ed una piccola contenente un cartoncino. Il candidato, dopo aver svolto il tema, senza apporvi sottoscrizione, né altro contrassegno, consegna agli addetti il foglio o i fogli, e, aperte, la busta grande e la busta piccola con il cartoncino su cui deve indicare i propri dati anagrafici.

10. Per ciascuna prova scritta è assegnato alla busta contenente l'elaborato di ciascun concorrente lo stesso numero da apporsi sulla linguetta, in modo da poter riunire, esclusivamente attraverso la numerazione, le buste appartenenti allo stesso candidato, siglate sul lembo di chiusura da almeno due componenti della commissione esaminatrice e dal segretario. Successivamente alla conclusione dell'ultima prova di esame si procede alla riunione delle buste aventi lo stesso numero in un'unica busta, dopo aver staccato la relativa linguetta numerata. Tale operazione è effettuata alla presenza di almeno due componenti della commissione esaminatrice e del segretario e di un numero di candidati non superiore a dieci.

11. Tutte le buste sono aperte alla presenza della commissione esaminatrice all'inizio dei lavori di correzione; l'apertura delle buste contenenti i dati anagrafici avviene, in presenza di almeno due componenti della commissione stessa e del segretario, a conclusione dell'esame e del giudizio di tutti gli elaborati dei concorrenti.

Art. 13.

Svolgimento delle prove orali

1. Prima dell'inizio della prova orale la commissione esaminatrice:

a) si riunisce e predetermina i quesiti da porre ai singoli concorrenti per ciascuna delle materie o gruppi di materie d'esame. I quesiti predeterminati sono estratti a sorte da ciascun concorrente;

b) stabilisce le modalità di espletamento della prova ed i criteri di valutazione, con la facoltà di attribuire anche un peso diverso alle singole materie o gruppi di materie.

2. Le domande poste sono verbalizzate, mentre non sono messe a verbale le singole risposte.

3. La prova orale è svolta in un'aula aperta al pubblico. Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale, la commissione esaminatrice forma l'elenco dei concorrenti esaminati, con l'indicazione del voto da ciascuno riportato che è affisso nella sede degli esami e successivamente pubblicato sul sito internet della Provincia.

4. L'esito di tutte le prove d'esame è pubblicato all'albo e sul sito internet della struttura provinciale.

Art. 14.

Valutazione ed esito delle prove d'esame

1. Per il superamento delle prove è richiesto, in ciascuna di esse, una votazione non inferiore a 21/30.

2. Il punteggio finale del concorso di ammissione previsto dall'art. 8 è dato dalla somma della media dei voti conseguiti nelle prove scritte, e di quelli conseguiti nella prova orale.

3. Il punteggio finale dell'esame previsto dall'art. 10 è dato dalla somma del voto conseguito nella prova scritta e di quello conseguito nella prova orale.

Art. 15.

Processo verbale delle operazioni d'esame

1. Di tutte le operazioni svolte e delle decisioni adottate dalla commissione esaminatrice è redatto un processo verbale sottoscritto da tutti i commissari e dal segretario.

Art. 16.

Formazione ed approvazione della graduatoria finale del corso-concorso

1. A conclusione dell'espletamento delle prove, previste dall'articolo 10, la commissione esaminatrice forma la graduatoria dei concorrenti secondo l'ordine decrescente del punteggio finale conseguito da ciascun concorrente.

2. La struttura provinciale competente forma la graduatoria finale tenuto conto delle categorie aventi diritto a riserve di posti, previste dalla normativa vigente, e con l'osservanza, a parità di punteggio, delle preferenze previste dalla normativa vigente. In caso di permanenza di parità di merito e di titoli, la preferenza è determinata nell'ordine:

a) dal numero di figli a carico, indipendentemente dal fatto che il concorrente sia coniugato o meno;

b) dalla minore età;

3. La Giunta provinciale con un unico provvedimento approva la graduatoria finale e dichiara idonei i candidati in numero non superiore ai posti messi a concorso.

4. La graduatoria finale è pubblicata integralmente sul *Bollettino ufficiale* della Regione nonché all'albo e sul sito internet di riferimento della struttura provinciale competente. Dalla data della pubblicazione sul *Bollettino* decorre il termine per le eventuali impugnative.

Art. 17.

Validità ed utilizzo della graduatoria finale del corso-concorso

1. La graduatoria finale del corso-concorso conserva validità per un periodo di tre anni dalla data di approvazione.

2. La graduatoria finale del corso-concorso è utilizzata per l'assunzione o l'inquadramento nella qualifica di dirigente delle istituzioni scolastiche e formative provinciali dei candidati dichiarati idonei ai sensi dell'art. 16, comma 3, nel limite dei posti vacanti e disponibili annualmente determinati dalla struttura provinciale competente.

3. Qualora, nel periodo di validità della graduatoria finale, non siano stati assunti o inquadrati tutti i candidati dichiarati idonei, la Giunta provinciale può prorogare la validità della stessa per ulteriori tre anni.

Art. 18.

Assunzione o inquadramento

1. L'assunzione o l'inquadramento nella qualifica di dirigente delle istituzioni scolastiche e formative provinciali è effettuata previa stipulazione di apposito contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato, secondo quanto disposto dal vigente contratto collettivo provinciale di categoria.

2. Al dirigente delle istituzioni scolastiche e formative provinciali assunto o inquadrate la Giunta provinciale conferisce un incarico a tempo determinato fra quelli previsti dall'art. 102, comma 1, lettere a), b) e c), della legge provinciale.

3. Per quanto riguarda la disciplina del periodo di prova e del trattamento economico dei dirigenti delle istituzioni scolastiche e formative provinciali si rinvia a quanto disposto dal vigente contratto collettivo provinciale.

4. La mancata sottoscrizione del contratto individuale o la mancata assunzione in servizio senza giustificato motivo comporta l'esclusione dalla graduatoria finale.

Art. 19.

Criteri per la nomina della commissione esaminatrice

1. La commissione esaminatrice, nominata dalla Giunta provinciale una volta conclusa la selezione per titoli, è composta:

a) da un presidente scelto tra dirigenti di amministrazioni pubbliche, anche collocati a riposo, che ricoprono o abbiano ricoperto un incarico di direzione in uffici dirigenziali, magistrati amministrativi o contabili o avvocati dello Stato, professori di università statali o equiparate;

b) da due a quattro membri scelti tra esperti di amministrazioni e organizzazioni pubbliche o private con competenze dirigenziali in campo organizzativo, gestionale, formativo o educativo e fra dirigenti delle istituzioni scolastiche e formative provinciali, anche collocati a riposo, con una anzianità nella direzione della scuola di almeno cinque anni, anche in deroga al decreto del Presidente della Giunta provinciale 30 novembre 1998, n. 40-112/Leg. (Regolamento per l'accesso alla qualifica di dirigente e di direttore). Uno dei membri può essere nominato quale direttore del periodo di formazione; in alternativa la Giunta provinciale con il provvedimento di cui al comma 1 provvederà a nominare quale direttore del periodo di formazione un soggetto diverso in possesso dei requisiti per essere nominato quale membro della commissione.

2. Il direttore di cui al comma 1 garantisce la coerenza del periodo di formazione con i contenuti previsti dall'art. 9, comma 4, verifica e attesta il puntuale e regolare espletamento del periodo di formazione da parte dei candidati.

3. Svolge le funzioni di segretario un dipendente scelto tra personale comunque in servizio presso la Provincia, inquadrato in categoria pari o superiore a C - livello base e corrispondenti.

4. Per ogni componente della commissione esaminatrice, compreso il segretario, la Giunta provinciale può nominare uno o più supplenti, che intervengono alle sedute della commissione esaminatrice in caso di assenza o impedimento del componente effettivo.

5. Per le prove di esame concernenti la lingua straniera e l'informatica, alla commissione esaminatrice vengono aggregati membri aggiunti i quali partecipano alle sole sedute nelle quali si accertano le relative conoscenze.

6. Nel caso in cui il rapporto d'impiego con la Provincia di uno dei componenti della commissione esaminatrice si risolva per qualsiasi causa durante l'espletamento dei lavori della commissione esaminatrice, lo stesso può essere confermato, previo accertamento, da parte della struttura provinciale competente, della sussistenza dei requisiti previsti per la nomina a componente.

7. Nella nomina della commissione esaminatrice la Giunta provinciale assicura la rappresentanza di entrambi i generi.

Art. 20.

Rinvio

1. Per quanto non disciplinato da questo regolamento si applicano le disposizioni di legge e di regolamento vigenti per il restante personale provinciale.

Art. 21.

Abrogazioni

1. Dalla data di entrata in vigore di questo regolamento sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) l'art. 1, comma 6 e 6-bis della legge provinciale 9 novembre 1990, n. 29 (Norme in materia di autonomia delle scuole, organi collegiali e diritto allo studio);

b) l'art. 5 della legge provinciale 15 marzo 2005, n. 5 (Disposizioni urgenti in materia di istruzione e formazione).

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

La vicepresidente della Provincia: COGO

Registrato alla Corte dei conti il 27 luglio 2007, registro n. 1, foglio n. 19.

(Omissis)

07R0736

REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE (Provincia di Bolzano)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 10 agosto 2007, n. 44.

Modifica del regolamento per la disciplina della costituzione e del funzionamento della Scuola superiore di sanità.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 38 del 18 settembre 2007)

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 1612 del 14 maggio 2007;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. Il comma 7 dell'art. 1 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 4 dicembre 1996, n. 47, e successive modifiche, è così sostituito:

«7. Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione al primo anno i diplomati degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale. L'accesso alla Scuola è subordinato al superamento di un esame scritto, per il quale può essere riconosciuto fino ad un massimo del 70 per cento del punteggio globale; per il voto finale di maturità può essere riconosciuto fino ad un massimo del 30 per cento del punteggio complessivo. Prima dell'ammissione definitiva i candidati sono sottoposti ad un accertamento medico specialistico.»

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 10 agosto 2007

DURNWALDER

Registrato alla Corte dei conti il 30 agosto 2007, registro n. 1, foglio n. 27.

(Omissis)

07R0734

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
28 agosto 2007, n. 45.

Modifica del regolamento di esecuzione sull'installazione e conduzione di impianti termici.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 42 del 16 ottobre 2007)

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 2775 del 27 agosto 2007.

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. La rubrica in lingua tedesca del decreto del Presidente della Giunta provinciale 23 giugno 1993, n. 20, e successive modifiche, è così sostituita: «Verordnung über den Einbau und Betrieb von Heizanlagen».

Art. 2.

1. La rubrica in lingua italiana del decreto del Presidente della Giunta provinciale 23 giugno 1993, n. 20, e successive modifiche, è così sostituita: «Regolamento sull'installazione e conduzione degli impianti termici».

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 28 agosto 2007

DURNWALDER

Registrato alla Corte dei conti il 1° ottobre 2007, registro n. 1, foglio n. 29

07R0705

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
7 settembre 2007, n. 48.

Modifiche al decreto del Presidente della Giunta provinciale 25 giugno 1996, n. 21, e successive modifiche, concernente la denominazione e le competenze degli uffici della Provincia autonoma di Bolzano.

(Pubblicato nel suppl. n. 2 al Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 43/I-II del 23 ottobre 2007)

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 2861 del 3 settembre 2007

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. All'allegato 1 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 25 giugno 1996, n. 21, e successive modifiche, sono apportate le seguenti modifiche:

a) l'ufficio di cui al punto 1.4. (ufficio polizia amministrativa) è soppresso;

b) le competenze dell'ufficio di cui al punto 7.1. (ufficio vigilanza) sono così integrate:

“spettacoli pubblici;
sicurezza pubblica di spettacoli e intrattenimenti;
verifica dell'agibilità dei luoghi di spettacolo;
polizia locale urbana e rurale;
agenzie”.

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 7 settembre 2007

DURNWALDER

Registrato alla Corte dei conti il 5 ottobre 2007, registro n. 1, foglio n. 31.

07R0766

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
20 settembre 2007, n. 49.

Regolamento sulla gestione dei documenti amministrativi e sulle procedure di protocollo.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 45 del 6 novembre 2007)

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 2774 del 27 agosto 2007;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina la gestione dei documenti amministrativi presso le strutture organizzative della Provincia ai sensi della legge provinciale 13 dicembre 1985, n. 17, e successive modifiche, e, per quanto compatibile con i rispettivi ordinamenti, presso le aziende e gli enti da essa dipendenti.

Art. 2.

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

a) fascicolo: unità di base degli archivi che raccoglie il complesso dei documenti relativi ad uno stesso affare o procedimento amministrativo;

b) repertorio dei fascicoli: elenco dei fascicoli istruiti nel corso dell'anno nell'ambito di ogni singolo indice di classificazione;

c) segnatura di protocollo: insieme delle informazioni apposte sull'originale di un documento ai fini della sua individuazione inequivocabile,

d) piano di conservazione: elenco redatto dalle commissioni di sorveglianza e scarto, con l'esatta descrizione dei documenti prodotti nei singoli procedimenti amministrativi e con l'indicazione dei relativi tempi di conservazione;

e) selezione: operazione di vaglio dei documenti amministrativi ai fini della loro conservazione permanente o del loro scarto;

f) scarto formale: operazione di destino al macero della documentazione dell'archivio di deposito dopo il decorso del termine di conservazione, previa autorizzazione della commissione di sorveglianza e scarto;

g) scarto informale: operazione di eliminazione della parte della documentazione d'archivio priva di valore amministrativo, legale e storico;

h) archivio corrente: l'archivio formato dai fascicoli concernenti gli affari e i procedimenti nella fase della loro trattazione;

i) archivio di deposito: l'archivio costituito dai fascicoli relativi ad affari e procedimenti amministrativi conclusi, per i quali è prescritto un periodo obbligatorio di conservazione;

j) archivio storico: l'archivio organizzato presso l'archivio provinciale che conserva i documenti riferiti ad affari conclusi da oltre 40 anni rilevanti sul piano storico-culturale o giuridico;

k) posta elettronica certificata (PEC): sistema di posta elettronica che fornisce al mittente documentazione elettronica attestante la data e l'ora di spedizione e di consegna di documenti informatici.

Art. 3.

Compiti dei direttori e delle direttrici di ripartizione

1. In materia di gestione dei documenti e del protocollo i direttori e le direttrici di ripartizione svolgono i seguenti compiti:

a) attribuiscono il livello di autorizzazione per l'accesso alle funzioni del programma di protocollo e di gestione documentale;

b) autorizzano le operazioni di annullamento delle registrazioni di protocollo;

c) vigilano sull'osservanza delle disposizioni del presente regolamento e delle altre disposizioni vigenti in materia.

2. I direttori e le direttrici di ripartizione possono delegare i propri compiti ai direttori e alle direttrici degli uffici dipendenti dalla rispettiva ripartizione.

Art. 4.

Procedura per il trattamento della corrispondenza in arrivo

1. L'Economato provvede al ritiro della corrispondenza presso l'ufficio postale e ne cura la successiva distribuzione alle singole strutture organizzative, presso le quali la stessa corrispondenza viene aperta e protocollata. Per gli uffici periferici il ritiro della posta viene effettuato da persone incaricate dai rispettivi direttori o dalle rispettive direttrici.

2. La corrispondenza e i documenti consegnati presso una struttura organizzativa non competente devono essere da quest'ultima protocollati e immediatamente inoltrati alla struttura organizzativa di competenza.

3. La corrispondenza con la dicitura «personale», «riservata» o simili, nonché le buste sigillate non vengono aperte. Non viene altresì aperta la corrispondenza indirizzata a membri della Giunta provinciale. Detta corrispondenza è considerata corrispondenza privata; ove venisse aperta per errore, deve essere richiusa, annotata con la dicitura «aperta per errore» e sottoscritta dalla persona incaricata del protocollo. Nel caso in cui il destinatario o la destinataria reputino che i documenti ricevuti non siano personali, ma siano invece rilevanti ai fini dell'azione amministrativa, devono trasmetterli senza indugio ad una postazione di protocollo per la protocollazione.

4. La corrispondenza recante la dicitura «offerta» di partecipazione a gare d'appalto per lavori, servizi, forniture o procedure analoghe, non viene aperta. Sull'esterno di ogni busta viene apposta la segnatura di protocollo unitamente all'indicazione dell'ora di consegna. Sarà cura dell'ufficio che gestisce la gara d'appalto riportare al momento dell'apertura della busta la segnatura di protocollo su tutti i documenti in essa contenuti. La busta deve essere conservata come allegato.

5. In caso di ricorsi, diffide, intimazioni, denunce, offerte, domande di partecipazione a concorsi o di concessione di contributi, sussidi o altri vantaggi economici, comunicazioni di avvio di attività ed altri documenti per i quali la data assume specifica rilevanza giuridica, le buste sono conservate mediante acclusione ai documenti in esse contenuti.

6. I documenti pervenuti via fax ricevono un numero di protocollo secondo i criteri previsti per la corrispondenza ordinaria. Nel caso in cui al fax segue il documento originale, questo verrà allegato al fax stesso. Un nuovo numero di protocollo verrà dato al documento originale solo nel caso in cui questo presenti modifiche rispetto al fax.

7. La ricezione di documenti informatici avviene attraverso la casella di posta elettronica certificata dell'Amministrazione provinciale, attraverso le caselle di posta elettronica delle singole strutture organizzative e attraverso servizi resi disponibili su web.

Art. 5.

Rilascio di ricevuta del documento cartaceo in arrivo

1. Qualora un documento cartaceo sia consegnato personalmente dal mittente o da altra persona incaricata e venga chiesto il rilascio di una ricevuta attestante l'avvenuta consegna, il personale è autorizzato a fotocopiare gratuitamente la prima pagina del documento munito di segnatura di protocollo.

Art. 6.

Spedizione della corrispondenza

1. La spedizione della corrispondenza cartacea è curata dall'Economato.

2. La spedizione di documenti elettronici avviene attraverso le caselle di posta elettronica delle singole strutture organizzative, ovvero attraverso la casella di posta elettronica certificata dell'Amministrazione provinciale.

3. Lo scambio dei documenti all'interno dell'Amministrazione provinciale avviene di norma per via elettronica. La circolazione di eventuali documenti cartacei avviene, eccezion fatta per i documenti riservati, tramite le apposite buste per la spedizione.

4. La comunicazione tra pubbliche amministrazioni avviene di norma per via elettronica. I documenti sono inviati agli indirizzi di posta elettronica risultanti dall'Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA).

Art. 7.

Sottoscrizione dei documenti informatici

1. La sottoscrizione dei documenti informatici è effettuata con firma digitale.

Art. 8.

Registrazione di protocollo

1. La registrazione di protocollo è effettuata mediante l'annotazione dei seguenti elementi:

a) elementi rilevanti sotto il profilo giuridico-probatorio:

1) numero di protocollo, generato automaticamente dal sistema e registrato in forma non modificabile;

2) data di registrazione di protocollo, assegnata automaticamente dal sistema e registrata in forma non modificabile;

3) mittente per i documenti ricevuti o, in alternativa, destinatario per i documenti spediti;

4) oggetto del documento;

5) sintetica descrizione e numero degli eventuali allegati;

6) data e numero di protocollo del documento ricevuto, se disponibili;

7) per i protocolli differiti: data di arrivo del documento;

8) impronta del documento informatico, registrata in forma non modificabile.

b) elementi rilevanti sotto il profilo organizzativo-gestionale:

1) indice di classificazione;

2) protocollo di riferimento, se disponibile;

3) tipo di spedizione.

2. La registrazione di protocollo dei documenti in arrivo è effettuata il giorno di ricezione degli stessi. Per i documenti interni e per i documenti in uscita, la registrazione di protocollo è effettuata il giorno della produzione dei relativi atti.

Art. 9.

Differimento dei termini di protocollazione

1. I termini di protocollazione possono essere differiti solo nel caso di temporaneo ed eccezionale carico di lavoro che non permetta di protocollare i documenti entro la medesima giornata in cui sono pervenuti.

2. Possono essere ammessi alla procedura di differimento solamente i documenti in arrivo.

Art. 10.

Numero di protocollo

1. La numerazione del protocollo è progressiva e viene rinnovata ogni anno solare.

2. Ogni numero di protocollo individua un unico documento.

Art. 11.

Documenti soggetti a registrazione di protocollo

1. Sono soggetti a registrazione obbligatoria di protocollo tutti i documenti in arrivo e in partenza, nonché i documenti interni che hanno carattere giuridico-probatorio.

Art. 12.

Documenti non soggetti a registrazione di protocollo

1. Sono esclusi da registrazione di protocollo le *Gazzette Ufficiali*, i *Bollettini ufficiali* e i notiziari della pubblica amministrazione, gli atti preparatori interni, i giornali, le riviste, i libri, i materiali pubblicitari, gli inviti a manifestazioni, la corrispondenza interna che non ha in modo diretto o indiretto contenuto probatorio o comunque rilevanza amministrativa, la corrispondenza privata, nonché tutti i documenti già soggetti a registrazione particolare.

Art. 13.

Annullamento delle registrazioni di protocollo

1. Le registrazioni di protocollo possono essere annullate su autorizzazione del direttore o della direttrice di Ripartizione. L'autorizzazione deve indicare il numero di protocollo del documento da annullare e il motivo dell'annullamento.

2. Le registrazioni di protocollo annullate sono evidenziate da una dicitura o un segno in posizione sempre visibile e tale da consentire la lettura di tutte le informazioni originarie.

Art. 14.

Registro giornaliero di protocollo

1. A fine giornata il sistema produce in modo automatico il registro giornaliero di protocollo in formato pdf. Il contenuto del registro giornaliero di protocollo è riversato su supporti di memorizzazione non riscrivibili.

2. Il registro giornaliero di protocollo è costituito dall'elenco delle registrazioni di protocollo inserite nel sistema nell'arco di uno stesso giorno.

3. La produzione del registro giornaliero di protocollo non impedisce l'annullamento di cui all'art. 13.

Art. 15.

Registro d'emergenza

1. Ogni qualvolta non sia possibile utilizzare il protocollo informatico, il direttore o la direttrice generale autorizza lo svolgimento delle operazioni di protocollo su un apposito registro di emergenza.

2. Le informazioni relative ai documenti protocollati in emergenza sono inserite nel registro di protocollo ordinario senza ritardo al ripristino delle funzionalità del sistema. Ad ogni registrazione recuperata è attribuito un numero di protocollo del registro di protocollo ordinario. A tale numero sono associati il numero e la data di protocollo attribuiti al documento dal registro di emergenza.

Art. 16.

Classificazione dei documenti

1. La classificazione è l'operazione finalizzata all'organizzazione dei documenti, prodotti o acquisiti dall'Amministrazione provinciale nello svolgimento delle proprie funzioni, secondo il «piano di classificazione» o «titolario» articolato in indici di classificazione.

2. Gli indici di classificazione sono articolati in titoli, sottotitoli e classi. Per particolari esigenze operative delle ripartizioni ed esclusivamente nell'ambito delle specifiche funzioni delle medesime, i direttori e le direttrici di ripartizione sono autorizzati a istituire anche sottoclassi.

3. La competenza per la modifica del piano di classificazione spetta esclusivamente al direttore o alla direttrice generale.

Art. 17.

Segnatura di protocollo

1. La segnatura di protocollo sui documenti cartacei in arrivo è realizzata attraverso l'apposizione di un timbro di protocollo, riportante le seguenti informazioni:

- a) denominazione dell'amministrazione;
- b) data di protocollo;
- c) numero di protocollo.

2. La segnatura di protocollo dei documenti in uscita e interni è costituita esclusivamente dalla data e dal numero di protocollo, da apporre manualmente.

3. Per i documenti informatici, le informazioni incluse nella segnatura di protocollo sono codificate nel formato xml al fine di garantire l'interoperabilità tra le pubbliche amministrazioni.

4. L'apposizione della segnatura di protocollo è effettuata contestualmente alla protocollazione.

Art. 18.

Fascicolazione dei documenti

1. Tutti i documenti, indipendentemente dal supporto sul quale sono formati, devono essere riuniti in fascicoli a cura del o della responsabile del procedimento.

2. Il fascicolo va archiviato rispettando l'ordine di repertorio.

Art. 19.

Archivio corrente e di deposito

1. I fascicoli cartacei sono formati a cura del o della responsabile del procedimento e conservati negli uffici di competenza. Non appena concluso il procedimento, previa effettuazione delle operazioni di scarto informale, il relativo fascicolo è trasferito all'archivio di deposito.

2. L'archivio di deposito è organizzato in spazi che non si prestano per essere adibiti ad ufficio.

3. L'accesso all'archivio è riservato al personale autorizzato.

Art. 20.

Selezione dei documenti

1. Decorsi i termini di cui al comma 2, le strutture organizzative dell'Amministrazione provinciale possono eliminare oppure versare all'archivio provinciale i documenti non più occorrenti allo svolgimento dei relativi compiti.

2. Fatti salvi i termini diversi previsti per legge o indicati nei piani di conservazione, per tutti i documenti che non sono destinati a conservazione illimitata è raccomandato il limite di conservazione di almeno cinque anni. Tale termine decorre dal giorno dell'esaurimento del procedimento o dell'affare. I documenti che hanno rilevante rilevanza giuridica e amministrativa o che sono di notevole importanza storico-culturale sono versati all'Archivio provinciale 40 anni dopo il loro esaurimento.

3. Ai fini di procedere alla selezione dei documenti, le relative commissioni di sorveglianza e scarto si riuniscono ad intervalli regolari almeno ogni due anni.

4. Le decisioni delle commissioni di sorveglianza e scarto in merito allo scarto sono verbalizzate. Ad ogni singolo verbale è allegato l'elenco di scarto contenente gli estremi dei fascicoli scartati. Nei verbali di scarto è altresì indicato il luogo, il tempo e il modo della distruzione dei documenti. I verbali di scarto sono conservati a tempo indeterminato.

5. Prima del versamento dei documenti destinati alla conservazione permanente all'archivio provinciale, le commissioni di sorveglianza e scarto redigono un elenco di versamento e un verbale di consegna. Il verbale di consegna è firmato dal direttore o dalla direttrice dell'archivio provinciale.

Art. 21.

Diritto di accesso ai documenti amministrativi

1. Fatte salve le disposizioni di cui all'art. 24 e seguenti della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, il contenuto dei fascicoli non può, nemmeno parzialmente, essere rivelato a chi non ne abbia diritto in base alle vigenti disposizioni normative, né proplatato all'interno dell'Amministrazione provinciale. L'inosservanza di tale divieto costituisce violazione del segreto d'ufficio.

Art. 22.

Registro di protocollo unico

1. Con l'entrata in funzione del protocollo informatico è precluso l'utilizzo di qualsiasi altro registro di protocollo.

2. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si farà riferimento alla normativa vigente in materia, adottando comportamenti ispirati al principio del buon andamento, dell'efficacia e dell'efficienza dell'attività amministrativa.

Art. 23.

Abrogazioni

Con l'entrata in vigore del presente regolamento è abrogato il regolamento approvato con il decreto del Presidente della Giunta provinciale 20 novembre 1995, n. 55, e successive modifiche.

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 20 settembre 2007

DURNWALDER

Registrato alla Corte dei conti il 25 ottobre 2007, registro n. 1, foglio n. 32.

(Omissis)

07R0743

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
20 settembre 2007, n. 50.

Regolamento delle piste ciclabili e degli itinerari ciclopedonali.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione Trentino-Alto Adige n. 47/I-II del 20 novembre 2007)

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 2913 del 3 settembre 2007

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Finalità

1. Il presente regolamento disciplina la realizzazione, la gestione, la manutenzione e l'utilizzo delle piste ciclabili e degli itinerari ciclopedonali sovracomunali.

2. Il presente regolamento disciplina inoltre la realizzazione dei servizi lungo le piste ciclabili e gli itinerari ciclopedonali.

Art. 2.

Definizioni

1. Per pista ciclabile s'intende un'area viabile dotata di regolare segnaletica, situata soprattutto in ambito urbano, destinata esclusivamente al traffico ciclabile.

2. Per itinerario ciclopedonale s'intende un'area viabile dotata di regolare segnaletica, situata soprattutto in ambito rurale, destinata prevalentemente al traffico ciclabile. Sono ammesse la mobilità pedonale nonché la circolazione con pattini a rotelle. In via eccezionale sono ammessi il transito di veicoli agricolo-forestali necessari alla coltivazione dei fondi, nonché gli accessi alla sede del maso. Sugli itinerari ciclopedonali non è consentito cavalcare; il gestore può autorizzare eccezioni motivate.

3. Se l'itinerario ciclopedonale e la pista ciclabile coincidono, vigono le disposizioni previste per l'itinerario ciclopedonale al fine di garantire la continuità della rete ciclabile sovracomunale.

Art. 3.

Gestori

1. Gestori delle piste ciclabili e degli itinerari ciclopedonali sovracomunali sono le comunità comprensoriali territorialmente competenti o il Comune di Bolzano.

2. Il gestore o i Comuni provvedono alla progettazione, alla realizzazione, all'apposizione della segnaletica viaria, nonché alla manutenzione ed alla regolare gestione della rete.

3. Con il coordinamento dell'Amministrazione provinciale i gestori predispongono un sistema informativo in cui sono raccolte e rese accessibili al pubblico le informazioni relative alla pianificazione, alla manutenzione e alla pubblicizzazione delle infrastrutture della rete ciclabile.

Art. 4.

Progettazione

1. Le piste ciclabili e gli itinerari ciclopedonali sono concepiti come una rete interconnessa. La rete è progettata in modo tale da consentire una circolazione sicura, comoda e possibilmente diretta. Ove passibile sono da utilizzare tratti di percorsi viari pubblici ed infrastrutture pubbliche già esistenti. In casi eccezionali si possono integrare nella rete per un uso promiscuo anche strade secondarie esistenti e poco trafficate, strade poderali, nonché sentieri escursionistici di sufficiente larghezza. Sono da garantire in ogni caso i requisiti di sicurezza.

2. Nella fase di progettazione dell'opera i proprietari dei terreni sono preventivamente informati sul posto dal progettista.

Art. 5.

Evidenziazione nei piani urbanistici

1. I tracciati delle piste ciclabili e degli itinerari ciclopedonali sono inseriti nel piano urbanistico dei Comuni interessati, oppure, nel caso in cui si trovino nel verde agricolo, sono evidenziati ai sensi dell'art.107, comma 14, della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche.

2. L'inserimento o evidenziazione nel piano urbanistico è presupposto per l'esecuzione delle opere, la stipula di convenzioni tra gestori e proprietari dei terreni, nonché per l'assunzione dell'obbligo di provvedere alla sicurezza della viabilità da parte del gestore.

Art. 6.

Convenzione

1. Nel caso in cui la pista ciclabile o l'itinerario ciclopedonale passi su un terreno di proprietà privata, è stipulata una convenzione tra il proprietario del terreno ed il gestore, con cui è costituita una servitù per la durata di 90 anni. Su richiesta del proprietario possono essere anche acquisiti tracciati esistenti o nuovi.

2. In particolare la convenzione prevede:

a) il diritto di utilizzare l'area viabile come pista ciclabile o itinerario ciclopedonale;

b) l'obbligo da parte del gestore di curare la manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché di provvedere alla sicurezza della viabilità e alla segnaletica;

c) l'obbligo da parte del gestore di stipulare un'assicurazione di responsabilità civile per eventuali danni agli utenti.

3. In caso di mancato accordo con il proprietario del terreno, il terreno può essere espropriato o gravato da una servitù coattiva.

Art. 7.

Indennizzo

1. Al proprietario del terreno spetta un congruo indennizzo per la cessione del terreno o la costituzione della servitù.

2. Gli indennizzi di cui al comma 1 sono stabiliti dall'Ufficio estimo provinciale, sentita l'associazione di coltivatori più rappresentativa a livello provinciale, tenendo conto dei criteri previsti dalla legge provinciale 15 aprile 1991, n. 10, e successive modifiche.

Art. 8.

Segnaletica

1. Per la segnaletica delle piste ciclabili nei punti d'incrocio con la rete viaria si applicano le norme del Codice della strada. Per la segnaletica all'interno delle piste ciclabili e degli itinerari ciclopedonali si applicano criteri unitari, stabiliti dalla Giunta provinciale.

2. Lungo le piste ciclabili e gli itinerari ciclopedonali, oltre alla segnaletica viaria possono essere apposti anche opportuni cartelli indicatori di luoghi di particolare interesse, impianti sportivi e ricreativi, esercizi ricettivi e di ristorazione.

Art. 9.

Piazzale di servizio

1. Le piste ciclabili e gli itinerari ciclopedonali sono dotati, a seconda del tipo e del volume di traffico, delle attrezzature e piazzole necessarie alla sosta, al ristoro e alla sistemazione sicura delle biciclette.

2. In linea di massima è realizzata una piazzola di servizio ogni cinque chilometri. Si utilizzano principalmente strutture esistenti, considerando anche quelle presenti ad una distanza di 500 metri.

3. Le piazzole di servizio sono classificate in:

a) piazzola di sosta;

b) bicigrill;

c) stazione di ristoro.

Art. 10.

Localizzazione urbanistica delle piazzole di servizio

1. La Giunta provinciale individua, con deliberazione da pubblicarsi nel *Bollettino ufficiale* della Regione, i siti in cui realizzare bicigrill e stazioni di ristoro, mentre i siti delle piazzole di sosta sono rilevati unicamente su apposito sistema informativo.

2. In casi particolari possono essere individuate nel piano urbanistico infrastrutture o costruzioni di tipo particolare. A tal fine possono essere previste zone per attrezzature turistiche o zone per attrezzature collettive.

Art. 11.

Piazzola di sosta

1. La piazzola di sosta deve essere dotata almeno di panche, tavoli, tabelloni informativi ed eventualmente anche di una tettoia che offra riparo dalla pioggia.

Art. 12.

Bicigrill

1. Il bicigrill deve essere dotato di panche, tavoli, acqua potabile, che può trovarsi anche nelle immediate vicinanze, tettoia, WC, posto per il grill e campo da gioco. L'area ad accesso libero deve avere almeno le stesse dimensioni delle superfici occupate dall'esercizio. Le attrezzature liberamente accessibili devono essere controllate e curate.

2. È consentita la realizzazione di un grill o di un chiosco per la vendita di bibite, nonché di prodotti agricoli di propria produzione. L'area coperta del bicigrill o del chiosco può misurare al massimo 20 metri quadrati. I posti a sedere devono essere solo all'aperto.

Art. 13.

Stazione di ristoro

1. La stazione di ristoro deve essere dotata almeno di panche, tavoli, tettoia, acqua, WC, posto per il grill e campo da gioco. L'area ad accesso libero deve avere almeno le stesse dimensioni delle superfici occupate dall'esercizio.

2. All'interno della stazione di ristoro può essere realizzato un edificio per la somministrazione di pasti e bevande, con posti a sedere nel locale ed all'aperto ai sensi degli articoli 2 e 3 della legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 58, o ai sensi delle leggi provinciali del 12 agosto 1978, n. 39, e 14 dicembre 1988, n. 57, purché sussistano i presupposti legali per le attività di agriturismo o di ristoro di campagna. La superficie lorda dell'edificio, compresi i vani accessori, può misurare al massimo 120 metri quadrati. Al sensi dell'art.107, comma 25, della legge 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, può essere prevista una superficie per la vendita di articoli per i ciclisti, la cui area non può essere superiore a 50 metri quadrati. È inoltre consentita la realizzazione di una superficie coperta per un'officina e un noleggino di biciclette, la quale può misurare al massimo 100 metri quadrati.

3. La realizzazione di un'abitazione di servizio è ammissibile solo qualora il tipo e l'ubicazione particolare della stazione di ristoro richiedano una presenza continua. L'abitazione deve avere le caratteristiche di cui all'art.6 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 23 febbraio 1998, n. 5. La necessità di un'abitazione di servizio è accertata dal Comune territorialmente competente.

4. Nel caso in cui la stazione di ristoro coincida con un esercizio esistente, che può essere gestito ed attrezzato secondo le disposizioni ed i piani urbanistici vigenti, questo deve essere adattato agli standard di arredo previsti dal presente articolo, nei limiti delle eventuali possibilità di ampliamento esistenti.

Art. 14.

Manutenzione

1. Gli standard qualitativi per la manutenzione delle piste ciclabili e degli itinerari ciclopedonali sono definiti dall'Amministrazione provinciale d'intesa con i gestori.

2. Sulle piste ciclabili e sugli itinerari ciclopedonali non è prestato alcun servizio di manutenzione invernale; fanno eccezione i percorsi che servono alla mobilità quotidiana.

3. Per la manutenzione i gestori possono fare ricorso al Servizio strade provinciale, previa autorizzazione della Giunta provinciale.

4. I lavori di manutenzione possono essere eseguiti anche dall'Azienda speciale per la regolazione dei corsi d'acqua e la difesa del suolo ai sensi dell'art. 5 della legge provinciale 12 luglio 1975, n. 35, e successive modifiche, o dalla Ripartizione foreste ai sensi dell'art. 33 della legge provinciale 21 ottobre 1996, n. 21, e successive modifiche.

Art. 15.

Responsabilità civile

1. Il gestore si assume l'obbligo di provvedere alla sicurezza della viabilità e di stipulare un'assicurazione di responsabilità civile per danni causati a terzi dalla circolazione pubblica o dalla coltivazione dei terreni agricoli o forestali confinanti.

Art. 16.

Norme di comportamento

1. Chi utilizza piste ciclabili ed itinerari ciclopedonali deve osservare le regole di comportamento di cui all'art. 182 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modifiche, e dell'art. 377 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modifiche.

2. Sui percorsi promiscui ciclabili e veicolari è da apporre per gli autoveicoli la segnaletica di pericolo di cui all'allegato A ed è prescritto un limite massimo di velocità di 30 chilometri orari.

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 20 settembre 2007

DURNWALDER

Registrato alla Corte dei conti il 9 novembre 2007, registro n. 1, foglio n. 33.

(Omissis)

07R0777

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
28 settembre 2007, n. 52.

Regolamento di esecuzione alla legge urbanistica provinciale, legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, art. 44-bis comma 3 - impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili.

(Pubblicato nel *Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige* n. 42 del 16 ottobre 2007)

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 3213 del 24 settembre 2007.

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. Nel verde agricolo possono essere autorizzati impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili salva la valutazione architettonica, paesaggistica e in materia di tutela dei beni culturali, purché non ostino prevalenti interessi pubblici, a condizione che non vengano superate le seguenti soglie dimensionali degli impianti:

impianti Biogas, 50 kW potenza nominale;

impianto di riscaldamento da massa biologica, 1.600 kW potenza nominale;

pannelli fotovoltaici, 50 m2 superficie pannelli;

pannelli solari termici, 50 m2 superficie pannelli;

impianti idroelettrici, 3.000 kW potenza nominale;

impianti eolici, 50 kW potenza nominale.

2. Impianti geotermici possono essere autorizzati senza limite di potenza e indipendentemente dalla destinazione urbanistica dell'area.

Art. 2.

1. Indipendentemente dalla destinazione urbanistica dell'area e dalle soglie dimensionali degli impianti possono essere autorizzati impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili all'interno, in applicazione a o su opere ammesse in base ai piani ed alle disposizioni vigenti a condizione che non venga compromesso l'utilizzo corrispondente alla destinazione d'uso delle opere e delle aree salva la valutazione architettonica, paesaggistica ed in materia di tutela dei beni culturali.

Art. 3.

1. Impianti che superano le soglie di cui all'art. 1 possono essere realizzati soltanto in zone produttive con destinazione particolare.

2. Le soglie non possono in nessun caso essere aggirate suddividendo gli impianti o le domande di autorizzazione.

3. In caso di cessazione della produzione di energia gli impianti sono da smantellare ed è da ripristinare lo stato originario.

Art. 4.

Abrogazione di norme

1. L'art. 28-bis del decreto del Presidente della Provincia 23 febbraio 1998, n. 5, è abrogato.

2. L'art. 5 del decreto del Presidente della Provincia 29 settembre 2004, n. 34, è abrogato.

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 28 settembre 2007

Il vice-presidente della Provincia: SAURER

Registrato alla Corte dei conti il 2 ottobre 2007, registro n. 1, foglio n. 30.

07R0706

REGIONE SARDEGNA

LEGGE REGIONALE 29 ottobre 2007, n. 11.

Modifica dell'art. 21, comma 18, della legge regionale 29 maggio 2007, n. 2, sull'anticipazione del pagamento dei premi previsti dal Piano di sviluppo rurale per gli anni 2000/2006.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Sardegna n. 35 dell'8 novembre 2007)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Modifica dell'art. 21, comma 18 della legge regionale 29 maggio 2007, n. 2

1. L'autorizzazione di spesa di euro 20.000.000, di cui all'art. 21, comma 18, della legge regionale 29 maggio 2007, n. 2 (legge finanziaria 2007), è rideterminata in euro 39.000.000.

2. Nel bilancio della Regione per l'anno 2007 sono introdotte le seguenti variazioni:

in aumento:

UPB E361.006:

recuperi e rimborsi in capo all'Assessorato dell'agricoltura e riforma agro-pastorale, (Cap. EC361.071) 2007 euro 19.000.000

UPB S04.11.004:

piano di sviluppo rurale e azioni di supporto per l'informazione e la formazione in agricoltura (Cap. SC04.2931) 2007 euro 19.000.000.

Art. 2.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione autonoma della Sardegna.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Cagliari, 29 ottobre 2007

SORU

08R0370

ITALO ORMANNI, *direttore*

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(GU-2008-GUG-031) Roma, 2008 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**
- **presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sul sito www.ipzs.it, al collegamento rete di vendita (situato sul lato destro della pagina).**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE
Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici
Piazza Verdi 10, 00198 Roma
fax: 06-8508-4117
e-mail: editoriale@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2008 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: <i>(di cui spese di spedizione € 257,04)</i> <i>(di cui spese di spedizione € 128,52)</i>	- annuale € 438,00 - semestrale € 239,00
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi: <i>(di cui spese di spedizione € 132,57)</i> <i>(di cui spese di spedizione € 66,28)</i>	- annuale € 309,00 - semestrale € 167,00
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giuristi davanti alla Corte Costituzionale: <i>(di cui spese di spedizione € 19,29)</i> <i>(di cui spese di spedizione € 9,64)</i>	- annuale € 68,00 - semestrale € 43,00
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE: <i>(di cui spese di spedizione € 41,27)</i> <i>(di cui spese di spedizione € 20,63)</i>	- annuale € 168,00 - semestrale € 91,00
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: <i>(di cui spese di spedizione € 15,31)</i> <i>(di cui spese di spedizione € 7,65)</i>	- annuale € 65,00 - semestrale € 40,00
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: <i>(di cui spese di spedizione € 50,02)</i> <i>(di cui spese di spedizione € 25,01)</i>	- annuale € 167,00 - semestrale € 90,00
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali: <i>(di cui spese di spedizione € 383,93)</i> <i>(di cui spese di spedizione € 191,46)</i>	- annuale € 819,00 - semestrale € 431,00
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali: <i>(di cui spese di spedizione € 264,45)</i> <i>(di cui spese di spedizione € 132,22)</i>	- annuale € 682,00 - semestrale € 357,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla *Gazzetta Ufficiale* - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2008**.

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

(di cui spese di spedizione € 127,00) - annuale € **295,00**
(di cui spese di spedizione € 73,00) - semestrale € **162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 39,40) - annuale € **85,00**
(di cui spese di spedizione € 20,60) - semestrale € **53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo € **190,00**
 Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5% € **180,50**

Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annuali decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICIALI STATALI

Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.



* 4 5 - 4 1 0 7 0 0 0 8 0 8 0 2 *

€ 2,00